SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 gennaio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2023.

Nomina del Presidente e dei componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto-legge n. 146 del 2013, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, recante «Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»;

Vista la nota m_dg.GAB.19/09/2023.0032007.U, con la quale il Ministro della giustizia ha formulato la proposta di procedere alla nomina dei componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ed in particolare del prof. avv. Felice Maurizio D'Ettore, in qualità di presidente, e dell'avv. Irma Conti e del dott. Mario Serio in qualità di componenti;

Visti i *curricula* del prof. avv. Felice Maurizio D'Ettore, dell'avv. Irma Conti e del dott. Mario Serio;

Vista la delibera preliminare adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2023, per l'avvio della procedura di nomina del prof. avv. Felice Maurizio D'Ettore, dell'avv. Irma Conti e del dott. Mario Serio;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Viste le dichiarazioni rese dal prof. avv. Felice Maurizio D'Ettore, dall'avv. Irma Conti e dal dott. Mario Serio in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico in parola, ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Vista la delibera definitiva adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 novembre 2023;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il prof. avv. Felice Maurizio D'Ettore, l'avv. Irma Conti e il dott. Mario Serio sono nominati, per un quinquennio, non prorogabile, rispettivamente presidente e componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 232

24A00503

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2023.

Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;
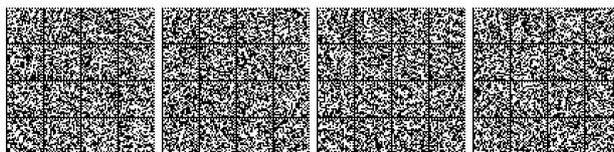
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il decreto di cui all'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato art. 29-*bis*;

Visto il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed il comma 1.1 dello stesso art. 30, inserito dall'art. 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 che disciplinano l'istituto della «mobilità volontaria», che consente alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, prevedendo, in determinate fattispecie, il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e stabilendo in materia, per gli enti locali e per il servizio sanitario nazionale, specifiche discipline e, per il personale della scuola, la conferma delle disposizioni vigenti;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile, configurandosi la predetta fattispecie come «mobilità obbligatoria» tra amministrazioni;

Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante «mobilità funzionale» con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;

Visti i commi 2-*bis* e 2-*quinquies* del predetto art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono che il passaggio in altra amministrazione del dipendente è disposto nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza e che, salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;

Visti gli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di eccedenze, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 con cui, in attuazione del citato 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati definiti i criteri generali per l'equiparazione tra le aree e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione nonché le tabelle di corrispondenza tra i rispettivi livelli economici previsti dai contratti collettivi vigenti alla data di emanazione dello stesso decreto del Presidente del consiglio dei ministri;

Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevede la stipula di appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza;

Rilevato che, in attuazione del predetto art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento alla contrattazione relativa ai trienni 2016-2018 e 2019-2021 sono stati definiti i nuovi comparti di contrattazione con accorpamento, in taluni casi, di preesistenti comparti e che i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 hanno modificato sia i previgenti sistemi di classificazione del personale sia le previgenti strutture della retribuzione attribuendo trattamenti tabellari e differenziali stipendiali che assumono, a parità di inquadramento, valori diversi per ciascun CCNL;
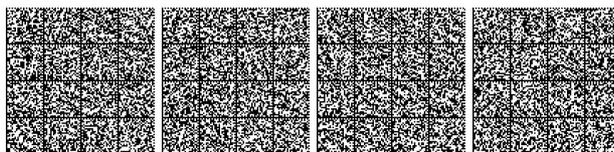
Rilevato che, conseguentemente, al fine di consentire la definizione di corrispondenze coerenti con tale nuovo assetto, si rende necessario emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Ritenuto di confermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali, i principi generali posti a base del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, secondo cui per individuare la corrispondenza dei livelli economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale è necessario stabilire, in termini generali e preventivi, l'equiparazione tra le aree e le categorie di inquadramento del personale mediante il confronto tra gli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed alle famiglie professionali, indicati nelle declaratorie delle medesime aree e categorie nonché nei contratti collettivi nazionali integrativi;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri generali della corrispondenza tra i rispettivi livelli economici previsti dai contratti collettivi tenendo conto dei nuovi sistemi di classificazione del personale e delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione alla fase di primo inquadramento, rinviando ad una successivo decreto la disciplina di tali criteri con riferimento ai differenziali stipendiali che saranno conseguiti per effetto delle progressioni economiche da attuarsi secondo le nuove discipline introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al predetto triennio;

Considerato che l'equiparazione tra le aree e le categorie di inquadramento del personale interessato ai processi di mobilità volontaria di cui trattasi deve essere comunque accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonché dei criteri definiti dal presente decreto;

Ritenuto altresì di confermare il criterio secondo cui le determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità volontaria devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di inquadramento;

Stabilito che, alla luce della predetta nuova disciplina contrattuale, la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi complessivi della retribuzione tabellare e dei differenziali stipendiali di prima applicazione previsti dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto di destinazione;

Rilevato altresì che le corrispondenze stabilite dal presente decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento in posizioni professionali il cui accesso è riservato al pubblico concorso;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-*ter*. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale per le finalità ivi previste le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di cui il citato piano triennale dei fabbisogni del personale ne costituisce apposita sezione;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 1-*bis*, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree prevedendo, altresì, che la contrattazione collettiva individui un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione, e che le progressioni all'interno della stessa area avvengo-

no secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;
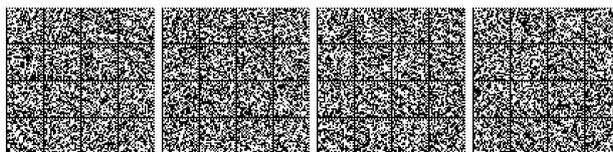
Visto il CCNQ del 3 agosto 2021 per la definizione dei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il predetto triennio 2019-2021 relativi al personale non dirigenziale dei comparti Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, sanità, ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e della retribuzione tabellare e dei differenziali stipendiali;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 maggio 2001, e, in particolare, l'art. 32, che prevede le corrispondenze professionali in caso di mobilità;

Ritenuto di non considerare nel presente decreto il personale docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in quanto il relativo trattamento economico per il triennio 2019-2021 è ancora in corso di definizione, nonché i dipendenti dell'ENAC, dell'AGID e degli enti pubblici di ricerca per i quali non è stato ancora definito il nuovo sistema di classificazione;

Ritenuto opportuno, in ragione della specificità dell'ordinamento professionale, escludere dall'ambito di applicazione del presente decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento professionale di alcuni contratti collettivi, nonché i profili professionali di ricercatore e tecnologo, fermi restando la disciplina vigente in materia di mobilità e, ove compatibili, i criteri del presente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui il Sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con cui ilo Ministro senza portafoglio Sen. Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 26 luglio 2023;

Sentite le confederazioni sindacali rappresentative con nota 68420 in data 31 ottobre 2023;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto ha la finalità di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.

2. I criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti e non trovano applicazione al personale docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nonché al personale dell'ENAC, dell'AGID e degli enti pubblici di ricerca.

3. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale C è inquadrato nell'area professionale più elevata prevista nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 adottati da ciascuna amministrazione.

Art. 2.

Criteri di inquadramento

1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione, mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.

2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità volontaria deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione.

3. La mobilità volontaria del personale inquadrato nell'ulteriore area di elevata qualificazione prevista dall'art. 52, comma 1-*bis*, del legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è consentita, tenuto conto della
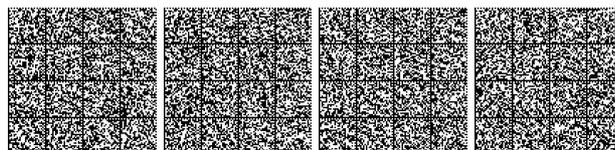
specifica e differente disciplina ordinamentale e del trattamento economico di tale nuova area, nei limiti delle posizioni di elevata qualificazione previste nei relativi piani dei fabbisogni, a valere sulle facoltà assunzionali, oppure, limitatamente al trattamento accessorio, sui rispettivi fondi ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali.

4. La corrispondenza tra i livelli economici nell'ambito dell'area o categoria di inquadramento giuridico è individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all'atto del trasferimento, e quello dell'amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l'importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali. Al dipendente trasferito è attribuito un trattamento economico, composto dalla retribuzione tabellare dell'area o categoria di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 e dal differenziale stipendiale dell'amministrazione di destinazione, o corrispondente voce retributiva. Tale differenziale è individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione come determinato ai sensi del precedente periodo.

5. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria prevista dall'art. 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'eventuale maggior onere derivante dall'arrotondamento per eccesso di cui al comma precedente è compensato a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione di destinazione, previste a legislazione vigente. Nel caso in cui l'approssimazione per eccesso non sia applicabile nell'ambito dell'area di inquadramento, l'individuazione del nuovo differenziale previsto per l'amministrazione di destinazione avviene mediante approssimazione per difetto.

Art. 3.

Trattamento economico e previdenziale

1. Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-*quinquies* del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono:

a. il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;

b. la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

Art. 4.

Efficacia

1. Il presente decreto è da riferire alla vigente disciplina contrattuale e trova attuazione in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione del personale e fino all'applicazione da parte delle amministrazioni della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021. Ai i successivi adeguamenti, si provvede secondo la procedura di cui all'art. 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai processi di mobilità che coinvolgono, ove previsti, gli specifici comparti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 novembre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3331

24A00332
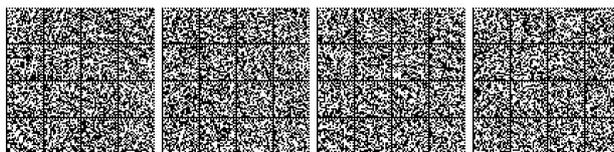
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

ORDINANZA 14 novembre 2023.

Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Bactrocera dorsalis* in Campania ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 6).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE)2018/2019 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;

Visto l'art. 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata nonché l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

Vista l'ordinanza n. 2 del direttore del Servizio fitosanitario centrale prot. n. 551809 del 27 ottobre 2022 con la quale sono state dichiarate indenni dall'organismo nocivo *Bactrocera dorsalis*, sulla base degli esiti delle indagini ufficiali annuali, le aree del territorio della Repubblica italiana elencate nell'allegato 1, parte integrante della suddetta ordinanza;

Vista la nota prot PG/2022/0532652 del 28 ottobre 2022 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Campania ha trasmesso il Piano di Azione per la gestio-

ne dell'emergenza *Bactrocera dorsalis* nel territorio della Regione Campania ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;
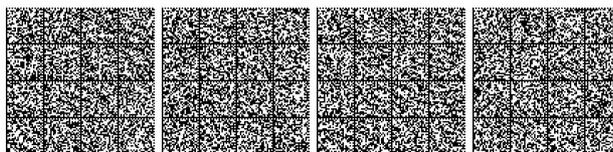
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023, al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Vista la nota prot. Masaf n. 629706 del 7 dicembre 2022 con la quale è stata rinnovata la composizione ed il mandato del Tavolo tecnico scientifico *Bactrocera dorsalis* successivamente modificato con nota Masaf n. 132851 del 1° marzo 2023;

Vista la nota prot. n. 382827 del 20 luglio 2023 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso il Piano di Azione per la gestione dell'emergenza *Bactrocera dorsalis* nel territorio della Regione Emilia-Romagna ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto il documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 42, adottato in data 27 luglio 2023, recante «Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Bactrocera dorsalis* s.l.»;

Visto il Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

Considerato il Piano di emergenza nazionale per *Bactrocera dorsalis* e *Bactrocera zonata*, elaborato dal Tavolo tecnico scientifico Bactrocera dorsalis, in applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021 e approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella riunione del 26 e 27 luglio 2023, attualmente in corso di adozione con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerati i Piani di azione elaborati dai Servizi fitosanitari regionali della Campania e dell'Emilia-Romagna sulla base delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 19/2021, volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione la cui applicazione è a carico delle regioni interessate;

Preso atto delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo *Bactrocera dorsalis* nel territorio delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna, contenute nei Piani di azione elaborati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, rispettivamente, nelle sedute del 28-29 novembre 2022 e del 26-27 luglio 2023;

Ritenuto necessario adottare i Piani di azione elaborati dai Servizi fitosanitari delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna, approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, ai fini dell'applicazione delle misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo *Bactrocera dorsalis*;

Dispone:

Art. 1.

Finalità

1. La presente ordinanza approva e adotta i Piani di azione delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna di cui, rispettivamente, agli Allegati I e II, parte integrante del presente atto, finalizzatiall'applicazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di *Bactrocera dorsalis* nei rispettivi territori.

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2023

Il direttore: FARAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1659

ALLEGATO *I*
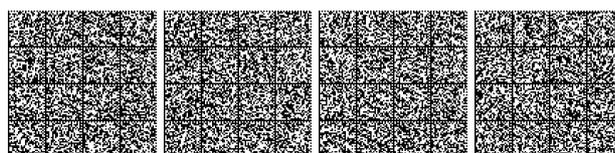
Regione Campania

Piano d'azione regionale per Bactrocera dorsalis

Testo in esame da parte del Comitato fitosanitario del 28 e 29 novembre 2022

Sommario

Premessa

La presente riedizione del Piano d'azione per *B. dorsalis* va a costituire un aggiornamento del precedente Piano approvato con Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 90 del 2 agosto 2019 ad oggetto *DGR n.889 del 28.12.2018. DRD n.36 del 30.04.2019 " Ratifica del Piano di Sorveglianza del Piano di emergenza e del Piano d'azione per Bactrocera dorsalis". Aggiornamento del Piano di azione - Rev 1.*

Scaturisce dai ritrovamenti di adulti di *B. dorsalis* che si sono avuti nell'anno 2022 (1 maschio a giugno, 1 maschio a luglio, 17 maschi ad agosto e 691 a settembre, di cui 5 femmine) in diverse trappole, del parassita "Mosca orientale della frutta" (*Oriental fruit fly*), il cui nome scientifico è *Bactrocera dorsalis* (notifica Europhyt 1829 del 17 giugno e aggiornamenti successivi del 5 settembre, del 19 settembre e del 14 ottobre 2022). In particolare è stata ufficializzata la presenza degli adulti di questa nuova mosca della frutta su trappole attrattive installate nel territorio di Palma Campania (NA) e San Gennaro Vesuviano, successivamente la presenza è stata accertata in modo sporadica anche nei territori limitrofi di Nola e Ottaviano. Con i ritrovamenti di settembre e ottobre e con lo sfarfallamento in laboratorio da alcuni frutti, prelevati in siti dove erano posizionate trappole, di esemplari adulti di *B. dorsalis,* sono stati acquisiti elementi sufficienti che hanno portato ad un cambiamento del *pest status* passando da *incursione* a *focolaio* (ISPM 5). Tali circostanze hanno portato alla istituzione dell'area delimitata (Decreto dirigenziale n. 176 del 12 ottobre 2022 ad oggetto: Definizione dell'Area delimitata in relazione al rinvenimento di "*Bactrocera dorsalis*" ai sensi dell'art.18 del Regolamento (UE) 2016/2031) ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.Lgs 19/2021.

Tali ritrovamenti sono avvenuti grazie ad una rete di monitoraggio preventivo attivata nell'ambito del Piano di indagine regionale, realizzato anche grazie al contributo finanziario previsto dal Regolamento (UE) N. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.

Il presente Piano d'azione discende dal corrispondente Piano d'emergenza approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 18 febbraio 2019, comprende una descrizione della progettazione e dell'organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per tutte le azioni operative riguardanti la gestione dell'emergenza e rappresenta l'ultima fase di un percorso virtuoso iniziato con le indagini e quindi la sorveglianza del territorio e si conclude con le azioni pratiche da attuare per evitare eventuali ulteriori introduzioni e diffusione del nuovo organismo nocivo.

Lo stesso Piano è elaborato tenendo in considerazione che, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs 19/2021, il Servizio fitosanitario della Regione Campania ha tempestivamente adottato le seguenti misure fitosanitarie, urgenti e necessarie, volte a mitigare il rischio di diffusione di *B. dorsalis* dalla zona interessata:

- sono continuati i rilievi nelle trappole e in seguito ad ogni ulteriore cattura c'è stato un rafforzamento della rete di monitoraggio;+
- sono stati asportati e distrutti i frutti caduti a terra nel raggio di 10 metri dalle piante dove sono state posizionate le trappole che hanno catturato;

- sono stati controllati i frutti in fase di maturazione (pesche, agrumi e kaki) partendo dai campi limitrofi ai siti sopra citati e in laboratorio, da alcuni di questi, ci sono stati degli sfarfallamenti di *B. dorsalis*;
- sono state effettuate indagini di laboratorio sui terreni limitrofi al fine di verificare l'eventuale presenza di pupari e che hanno dato esito negativo;
- sono state posizionate trappole attivate con metileugenolo e attrattivi alimentari nei magazzini limitrofi ai siti risultati positivi;
- sono stati effettuati adeguati trattamenti insetticidi in tutti i siti in cui sono avvenute catture, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari;
- blocco della movimentazione della frutta da quei siti produttivi in cui le trappole hanno catturato *B. dorsalis*;
- disciplinato la realizzazione di melai di Annurca (utilizzo di rete antinsetto).
- sono state avviate prove sperimentali per migliorare la capacità attrattiva dei feromoni nei confronti delle femmine.

Il Piano stesso è stato elaborato, tra l'altro, in linea a quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento (UE) 2016/2031 ed è adottato tempestivamente dalla Regione Campania per far fronte alla specifica emergenza fitosanitaria nel rispetto della procedura prevista dall'art. 31 del D.Lgs 19/2021.

Connessione dei Piani

Piano di Sorveglianza

1) Indagini-Monitoraggio con trappole innescate con metileugenolo
2) Controllo frutti

Catture

Nessuna cattura

Piano di Emergenza

Elementi salienti del piano di Emergenza da attuare specificatamente attraverso il Piano di Azione
1) Criteri per la delimitazione delle aree
2) Individuazione delle Misure ufficiali
3) Individuazione dei ruoli e responsabilità per l'attuazione del Piano d'azione
4) Istituzione Unità territoriali per emergenze fitosanitarie
5) Piano di formazione
6) Piano della comunicazione
7) Individuazione delle fonti finanziarie

Piano di Azione

Adozione delle azioni individuate nel Piano di Emergenza:
1) Blocco della movimentazione
2) Controllo dei frutti prima della movimentazione
3) Aumento della densità del numero di trappole
4) Applicazione d'insetticidi compreso esche insetticide selettive
5) Tecnica dell'annientamento maschile
6) Trattamento del suolo
7) Raccolta e distruzione totale dei frutti dalle piante con frutti infestati

Nessuna cattura per un anno dell'insetto

Fine del Piano di Azione

Ritorno alla gestione ordinaria del Piano di Sorveglianza

1. Contesto generale di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702: elenco organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072: elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Standard ISPM 4 della FAO "Requirements for the establishment of pest free areas".
- Standard ISPM 5 "Glossary of phytosanitary terms"
- Standard ISPM 6 della FAO "Guidelines for surveillance"
- Standard ISPM 9 della FAO "Guidelines for pest eradication programmes"
- Standard ISPM 10 della FAO "Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites"
- Standard ISPM 26 della FAO "Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae)"
- Standard ISPM 31 "Methodologies for sampling of consignments"
- Standard EPPO PM 9/10 (1) "Generic elements for contingency plans"
- Standard EPPO PM 9/11 (1) "*Bactrocera zonata*: procedure for official control"
- FAO/IAEA. 2018. Trapping guidelines for area-wide fruit fly programmes, Second edition, by Enkerlin, W.R. and Reyes- Flores, J. (eds). Rome, Italy. 65 pp.
- IPPC Draft Diagnostic Protocol For *Bactrocera dorsalis* (2006-026)
- EPPO 10-16103 PRA record for *Bactrocera invadens;*
- Delibera della Giunta Regione Campania n. 889 del 28/12/2018 – BURC n. 101 del 31 Dicembre 2018;
- Decreto dirigenziale n.176 del 12/10/2022 ad oggetto: Definizione dell'Area delimitata in relazione al rinvenimento di "*Bactrocera dorsalis*" ai sensi dell'art.18 del Regolamento (UE) 2016/2031.

2. Ciclo vitale

Indicazioni specifiche sul ciclo biologico di *B. dorsalis* per i territori campani ed italiani non sono disponibili in quanto le catture sono limitate ad un periodo brevissimo e hanno riguardato principalmente maschi adulti trovati nelle trappole attivate con metileugenolo.

3. Potenziale diffusione

I modelli previsionali basati su variabili climatiche indicano che gli areali costieri dell'Italia e soprattutto meridionali, così come quelli di altri paesi mediterranei, potrebbero essere interessati dalla diffusione del fitofago.

4. Frutti ospiti

In Campania sono coltivate diverse specie ortofrutticole i cui frutti rientrano tra le specie ospiti della banca dati dell'EPPO (https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO/hosts) il cui elenco è stato recentemente aggiornato e che in modo semplificato è riportato in Allegato 1. Di seguito invece sono riportate le principali produzioni campane e quelle dei territori interessati dai ritrovamenti dell'insetto.

Principali produzioni vegetali, 2015

Prodotti	Quantità		Valore[2]	
	000 t.	var. % 2015/14	000 t.	var. % 2015/14
Frumento tenero	51,8	26,25	10.274	20,4
Frumento duro	124,0	41,9	47.018	50,2
Orzo	42,4	6,8	7.052	3,1
Granoturco ibrido (mais)	102,7	0,8	18.330	-11,9
Patate	202,7	11,1	108.784	-2,8
Fagioli freschi	53,7	-3,4	84.683	5,4
Cipolle	38,8	15,5	20.600	23,2
Carote	5,8	-1,7	2.283	44,7
Carciofi	18,7	-12,3	20.674	0,0
Cavoli	74,9	-3,5	45.236	-0,7
Cavolfiori	67,1	0,0	37.416	4,4
Indivia	46,1	-7,4	20.545	-1,0
Lattuga	82,1	-13,8	139.649	7,1
Radicchio	2,9	0,0	1.234	18,2
Melanzane	81,1	-2,1	39.894	5,3
Peperoni	50,8	-14,2	44.994	-3,7
Pomodori	384,8	0,1	206.177	-15,5
Zucchine	34,7	-6,6	32.523	23,7
Cocomeri	76,2	15,7	12.815	87,4

Prodotti	Quantità		Valore[2]	
	000 t.	var. % 2015/14	000 t.	var. % 2015/14
Fragole	51,3	1,9	-	-
Barbabietola da zucchero	-	-	56.289	-22,0
Tabacco	17,8	-22,5	125	-99,8
Girasole	0,5	-40,0	571	10,7
Uva da tavola	1,1	9,1	22.708	15,4
Uva conferita e venduta	78,0	14,1	107.403	-2,6
Vino (000 hl)[1]	1144,0	-7,7	74.560	126,4
Olio[1]	22,4	67,4	6.048	2,0
Arance	18,0	2,8	2.507	-15,4
Mandarini	8,0	-10,0	14.593	-1,1
Limoni	23,5	6,4	1.518	2,9
Clementine	5,8	-8,6	79.697	26,0
Pesche	244,6	31,0	20.488	6,9
Mele	62,1	6,1	6.661	52,1
Pere	11,0	19,1	102.241	75,1
Nocciole	28,8	55,2	21.125	7,9
Noci	4,3	7,0	19.381	1,6
Actinidia	28,9	5	19.381	1,6

Principali coltivazioni ORTIVE (Dati istat novembre 2013)				**Comuni**			
				Ottaviano	**Palma Campania**	**San Gennaro Vesuviano**	**Nola**
Totale ortive			Aziende	10	17	9	100
			Superficie	3,9	8,0	5,4	124,7
Ortive	**Ortive in coltivazione di pieno campo**	**Pomodoro mensa**	Aziende	0	1	2	13
			Superficie	0,0	0,3	0,4	18,1
		Pomodoro industria	Aziende	0	2	2	28
			Superficie	0,0	1,0	0,3	20,2
		Altre ortive	Aziende	9	8	6	66
			Superficie	3,3	3,9	4,4	81,6
	Ortive in piena aria in orti stabili ed industriali	**Pomodoro mensa**	Aziende	0	2	0	0
			Superficie	0,0	1,3	0,0	0,0
		Altre ortive	Aziende	1	4	0	2
			Superficie	0,6	1,5	0,0	1,5
	Ortive in serra	**Pomodoro mensa**	Aziende	0	2	0	3
			Superficie	0,0	0,1	0,0	1,2
		Altre ortive	Aziende	0	1	1	6
			Superficie	0,0	0,1	0,3	1,9
	Ortive in tunnel, campane, ecc.		Aziende	0	0	0	1
			Superficie	0,0	0,0	0,0	0,2
Totale fiori			Aziende	0	1	2	2
			Superficie	0	0	2	3
Fiori e piante ornamentali	**Fiori piena aria**		Aziende	0	0	1	2
			Superficie	0	0	1	3
	Fiori in coltura protetta	**in serra**	Aziende	0	1	2	2
			Superficie	0,0	0,3	0,8	0,5
		in tunnel	Aziende	0	0	0	0
			Superficie	0	0	0	0
Totale piantine			Aziende	0	1	1	0
			Superficie	0	0,5	0,1	0
Piantine	**orticole**		Aziende	0	0	1	0
			Superficie	0	0	0,1	0
	floricole		Aziende	0	1	0	0
			Superficie	0	0,5	0	0
	altre piantine		Aziende	0	0	0	0
			Superficie	0	0	0	0
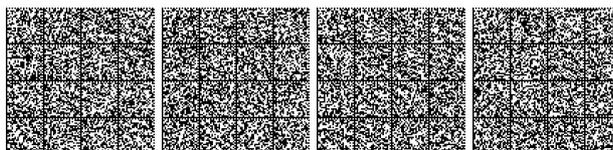
Principali coltivazioni Frutticole (Dati istat novembre 2013) - superficie in ha			Comuni			
			Ottaviano	**Palma Campania**	**San Gennaro Vesuviano**	**Nola**
Legnose agrarie		Aziende	93	339	59	528
		Superficie	145,11	653,36	97,89	984,64
Vite		Aziende	28	9	2	21
		Superficie	26,4	2,28	0,2	11,85
Totale agrumi		Aziende	6	26	0	15
		Superficie	1,65	12,26	0	11,43
Agrumi	**Arancio**	Aziende	5	18	0	13
		Superficie	0,88	5,46	0	9,82
	Mandarino	Aziende	4	11	0	6
		Superficie	0,58	4,2	0	1,44
	Clementina	Aziende	0	7	0	0
		Superficie	0	1,9	0	0
	Limone	Aziende	1	5	0	2
		Superficie	0,1	0,6	0	0,07
	Altri agrumi	Aziende	1	1	0	1
		Superficie	0,09	0,1	0	0,1
Totale fruttiferi		Aziende	79	338	59	516
		Superficie	102,05	629,01	97,62	934,97
Fruttiferi	**Melo**	Aziende	4	1	0	2
		Superficie	0,51	3	0	0,1
	Pero	Aziende	2	0	0	3
		Superficie	0,21	0	0	2,1
	Pesco	Aziende	5	4	0	9
		Superficie	0,94	1,6	0	9,6
	Nettarina	Aziende	3	0	0	0
		Superficie	0,46	0	0	0
	Albicocco	Aziende	21	35	3	61
		Superficie	10,78	13,3	1,35	36,97
	Ciliegio	Aziende	6	1	1	5
		Superficie	1,04	3	0,14	3,45
	Susino	Aziende	3	2	0	18
		Superficie	0,66	0,15	0	14,83
	Fico	Aziende	0	0	0	0
		Superficie	0	0	0	0
	Altra frutta	Aziende	5	57	2	18
		Superficie	1,15	39,52	0,7	9,15
	Nocciolo	Aziende	66	294	55	435
		Superficie	67,28	406,29	86,94	671,97
	Noce	Aziende	15	218	22	247
		Superficie	8,12	142,07	7,89	171,65
Totale vivai		Aziende	1	0	0	0
		Superficie	0,9	0	0	0
Vivai	**Fruttiferi**	Aziende	0	0	0	0
		Superficie	0	0	0	0
	Piante ornamentali	Aziende	1	0	0	0
		Superficie	0,9	0	0	0
	Altri vivai	Aziende	0	0	0	0
		Superficie	0	0	0	0
Orti familiari		Aziende	1	36	11	98
		Superficie	0,25	3,32	0,63	6,69
Superficie non utilizzata		Aziende	5	12	2	34
		Superficie	3,42	4,33	0,12	8,78
Altra superficie		Aziende	63	111	23	210
		Superficie	8,57	12,7	1,82	34,79
Serre		Aziende (num.)	0	3	3	9
		Superficie (mq)	0	4100	11000	35000
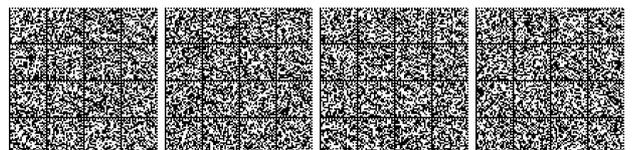
5. Ruoli e responsabilità per l'attuazione del Piano d'azione

In seguito ai primi ritrovamenti di *Bactrocera dorsalis* a fine anno 2018, la Regione Campania, nel riconoscere lo status di emergenza fitosanitaria con Delibera giunta regionale n° 889 del 28/12/2018 - BURC del 31/12/2018, ha istituito anche l'Unità di crisi che, con l'approvazione del presente Piano e la dichiarazione dell'emergenza fitosanitaria da parte del Comitato fitosanitario nazionale, viene adeguata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 19/2021, all'*Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie*. Tale Unità di crisi è attualmente costituita da:

a) Direzione per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania con le proprie strutture competenti per materia (Dirigente di Staff, Ufficio Fitosanitario e i 5 Servizi territoriali provinciali);
b) Direzione Generale Tutela della salute - Funzioni di supporto tecnico-operativo;
c) Direzione Generale - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza;
d) Comando Regione Carabinieri Forestali Campania;
e) Responsabili delle strutture scientifiche afferenti all'Unità Regionale di Coordinamento Fitosanitario – URCoFi;
f) Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative del territorio;
g) Organizzazioni dei Produttori ortofrutticoli o altre filiere interessate (O.P);
h) N. 1 Rappresentante Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sezione Campania;
i) N. 1 Rappresentante della Federazione regionale degli agronomi;
j) N. 1 Rappresentante dei periti agrari;
k) N. 1 Rappresentante degli agrotecnici;
l) Altri soggetti che di volta in volta possono essere individuati dalla Direzione per le Politiche agricole.

I compiti previsti dai soggetti partecipanti all'Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie sono riportati nello schema che segue.

Componenti e compiti Unità di crisi – Strutture regionali

Struttura	Compiti
DG Agricoltura	• **Presidenza; Raccordo delle diverse strutture della Direzione agricoltura** • Convoca la prima riunione • Supporto alle decisioni politiche • Coordina le strutture di propria competenza
Ufficio Centrale Fitosanitario	• **Coordinamento tecnico** • Coordina il proprio personale ispettivo e, da un punto di vista tecnico, quello aggiuntivo resosi disponibile • Coordina la raccolta e la gestione dei dati
UOD Territoriali	• **Supporto ai controlli di campo** • Azioni informative e divulgative
Direzione Generale Tutela della salute	•**Attività che hanno ripercussioni in materia di Salute** (utilizzo di prodotti fitosanitari, ecc.)
Direzione Generale Protezione Civile,	• **Supporto all'adozione delle misure ufficiali di campo**
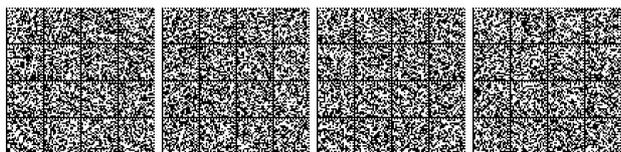
Componenti e compiti Unità di crisi – altre Strutture

Soggetto	Compiti
Coordinatore tecnico scientifico dell'Unità Regionale di Coordinamento Fitosanitario - URCoFi	• **Coordinamento degli Enti di ricerca firmatari dell'accordo URCoFI**
Comando Regione Carabinieri Forestali Campania	• **Attività di vigilanza e controllo del territorio**
Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative del territorio Organizzazioni dei Produttori	• **Supporto ai controlli di campo** • Azioni informative e divulgative
Associazione Nazionale Comuni Italiani – Sezione Campania – Comuni interessati	• **Attività che hanno ripercussioni nell'adozione delle misure ufficiali** in ambito locale con il supporto all'identificazione dei proprietari dei beni oggetto dell'adozione delle stesse misure ufficiali • Azioni informative e divulgative
Agronomi, Periti agrari e agrotecnici	• **Supporto ai controlli di campo** • Consulenza alle aziende
Altri soggetti da individuare di volta in volta	• **Secondo esigenze del caso**

6. Delimitazione delle aree

Il presente Piano di Azione trova applicazione nell'Area delimitata di cui al DRD 176 del 12/10/2022 ad oggetto: Definizione dell'Area delimitata in relazione al rinvenimento di "*Bactrocera dorsalis*" ai sensi dell'art.18 del Regolamento (UE) 2016/2031 e in eventuali territori limitrofi, in caso di nuovi ritrovamenti.
La delimitazione delle aree interessate dal presente Piano d'azione è stata effettuata sulla base dell'ISPM 26 "Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae)" e tiene conto delle procedure per il controllo ufficiale finalizzato a monitorare, contenere ed eradicare *Bactrocera zonata* previste dal PM 9/11 (1) "*Bactrocera zonata*: procedure for official control". Con la delimitazione delle aree si vuole differenziare le misure fitosanitarie in modo da renderle efficienti ed efficaci per la gestione dei recenti ritrovamenti di *B. dorsalis,* riconducibili alle seguenti Aree:

- ✓ Area infestata: parte dei territori comunali nei quali ci sono stati diversi ritrovamenti di *B. dorsalis* nelle trappole. Rientra nell'Area infestata anche una fascia di territorio, larga 1 km, perimetrale rispetto alle trappole che hanno catturato e posizionate ai margini esterni. Rientrano nella stessa Area infestata anche quei territori che pur non essendo stati direttamente interessati dalle catture, hanno una parte del proprio territorio che rientra nella delimitazione che si ottiene andando a congiungere i diversi punti dove ci sono state catture.
- ✓ Area cuscinetto: territorio ricadente in una fascia della larghezza di 7,5 km partendo dal bordo esterno dell'Area infestata;
- ✓ Area delimitata: insieme dell'Area infestata e dell'Area cuscinetto.

Tale delimitazione potrà essere ridefinita in base a nuove acquisizioni tecniche o scientifiche e naturalmente in base a nuove catture non configurabili come catture occasionali.

Area delimitata con DRD n. 176 del 12/10/2022
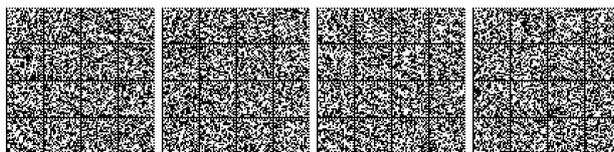
7. Misure fitosanitarie ufficiali

Dalle indagini espletate dopo i ritrovamenti dei primi adulti di *B. dorsalis* sono emersi elementi certi ed inconfutabili per poter stabilire che vi è un focolaio di detto organismo nocivo sul territorio campano. Pertanto, occorre porre in essere tutta una serie di misure fitosanitarie ufficiali che oltre a permettere di capire meglio la reale diffusione della mosca orientale della frutta, evitino un'eventuale sua diffusione e mirino alla sua eradicazione.

Le misure di eradicazione prevedono:

1) **Blocco della movimentazione per:**
    a) **i frutti delle specie ospiti di cui all'allegato 1 di *B. dorsalis***
    b) **il terreno proveniente da campi di produzione di specie ospiti**
    c) **le piante da impianto con terreno**
    d) **le piante da impianto di specie ospiti con frutti sopra**
2) **Applicazione d'insetticidi**
3) **Trattamenti con esche insetticide selettive**
4) **Tecnica dell'annientamento maschile**
5) **Trattamento del suolo**
6) **Raccolta e distruzione totale dei frutti dalle piante con frutti sintomatici o dalle piante dove sono state posizionate le trappole che hanno catturato negli ultimi due mesi e dalle piante limitrofe ubicate nel raggio di 10 metri**
7) **Incremento del numero delle trappole.**

Deroghe

In deroga al divieto di cui al precedente punto 1 a) è consentita la movimentazione dei frutti solo se:

- ✓ provengono da un sito di produzione indenne riconosciuto tale in base all'ISPM 10, preventivamente autorizzato dal SFR e dove sono effettuati trattamenti fitosanitari specifici prima della fase di raccolta o dove le colture vengono effettuate sotto rete a prova di insetti. Rientrano in tale ultima opzione anche i melai di Annurca per l'arrossamento. Per quanto riguarda i **centri di lavorazione/magazzini** ubicati nell'Area infestata, sono riconosciuti dal SFR idonei alla lavorazione dei frutti delle specie ospiti e pertanto alla libera movimentazione dei frutti di specie ospiti se hanno adottato misure fitosanitarie preventive per evitare l'introduzione, anche accidentale della mosca in questione. I frutti nei centri di lavorazione/magazzini devono provenire da Aree o siti riconosciuti indenni, mentre i minimi requisiti strutturali e gestionali da soddisfare sono riportati in Allegato 2;
- ✓ i frutti oggetto di movimentazione e destinati al di fuori dell'Area infestata sono sottoposti a controlli fitosanitari da parte del SFR o sotto la sua supervisione e i predetti controlli sono stati svolti prima della fase di commercializzazione su campioni rappresentativi, secondo ISPM 31; oppure
- ✓ i frutti oggetto di movimentazione e destinati al di fuori dell'Area infestata sono sottoposti a vari tipi di trattamento termico descritti nel documento EPPO PM 9/11. Detto PM indica come trattamenti efficaci per il controllo delle mosche esotiche della frutta il
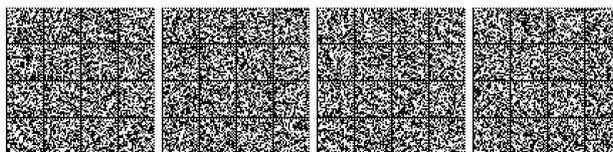
trattamento a freddo (e.g. 11, 12 o 14 giorni a 0.5, 1.0 o 1.5°C, rispettivamente), o per alcuni frutti il riscaldamento con vapore (e.g. trattamento a 43°C per 4-6 ore), *trattamento* con acqua calda (e.g. 46°C per 60–90 min in base alla grandezza e alla forma dei frutti da trattare);

In deroga al divieto di cui al precedente punto 1 c) è consentita la movimentazione di piante da impianto **con terreno** al di fuori dell'Area infestata solo se, le piante in questione, sono state allevate nei sei mesi precedenti allo spostamento in un sito soggetto a protezione fisica totale o parziale, limitatamente al vaso contenente il terreno, volta a impedire l'introduzione di *B. dorsalis*. Possono essere movimentate anche le piante da impianto che sono state invasate con terreno proveniente da area libera e che negli ultimi sei mesi sono state sottoposte alle misure ufficiali prima descritte.
É consentita la movimentazione di piante da impianto di qualsiasi specie senza frutto che siano state invasate con terreno proveniente da area libera e che siano state posizionate lontane da piante di specie ospiti con frutti.

In deroga al divieto di cui al precedente punto 1 d) è consentita la movimentazione di piante da impianto **con la presenza di frutti** al di fuori dell'Area infestata solo se, le piante in questione, sono state allevate nei sei mesi precedenti allo spostamento in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di *B. dorsalis* o in un sito in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a tale organismo nocivo.

A carattere generale, per evitare che larve di *B. dorsalis,* nel fuoriuscire da frutti di piante ospiti, vadano accidentalmente ad impuparsi nel terreno contenuto in vasi di piante contigue appartenenti anche a specie non ospiti, deve essere assicurata la separazione fisica tra piante ospiti con frutti e le restanti piante.

7.1 Approfondimenti sulle misure ufficiali

7.1.1 Misure ufficiali inerenti il Monitoraggio rinforzato con trappole/cattura massale

Nell'Area delimitata si effettua un monitoraggio rinforzato con trappole specificatamente attivate che, oltre ad avere una forte azione attrattiva nei confronti degli adulti (circa 800 metri è la capacità attrattiva del *Methyl eugenol* e circa 200 metri degli attrattivi alimentari proteici), svolgono anche azioni dirette di cattura massale. Pertanto, un alto numero di individui di *B. dorsalis* sarà sicuramente intercettato dal seguente sistema di trappolaggio che prevede un forte incremento della densità rispetto agli ordinari monitoraggi in area libera.

Densità delle trappole suggerita per *Bactrocera dorsalis* in zone delimitate (ISPM 26)

Tipologia di monitoraggio	**Tipo di trappola**	**Attrattivo**	**Densità trappole /km^2**			
			Area produttiva	**Area marginale**	**Area urbana**	**Punti d'ingresso**
Sorveglianza di un territorio delimitato dopo una determinazione	ChamP trap; Easy trap; Jackson trap; Lynfield trap; McPhail trap;	• Methyl eugenol	20-50	20-50	20-50	20-50
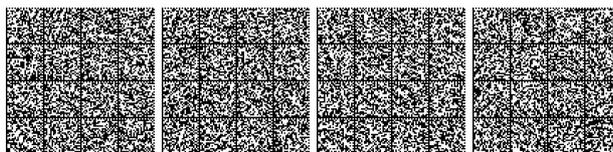
positiva di *B. dorsalis*	Multilure trap; Maghreb-Med o Morocco trap; Steiner trap	• Attrattivi alimentari proteici				

Nell'Area infestata vanno posizionate anche delle trappole attivate con attrattivi alimentari proteici in modo da attrarre anche femmine e quindi contribuire ad abbassare la pressione dell'insetto.

Sulla base della superficie dell'Area infestata (Kmq 39,11) e dell'Area cuscinetto (Kmq 363,64) è stato sviluppato il seguente calcolo:

	Kmq	Kmq con riduzione 30%	Utilizzo di 20 trappole per kmq	Utilizzo di 10 trappole per kmq
Area infestata	39,11	30,08	**602**	
Area cuscinetto	363,64	279,72		
Prima fascia Area cuscinetto (fino a 3750 metri dall'Area infestata)			**2797**	
Seconda fascia Area cuscinetto (dopo i 3750 metri dall'Area infestata)				**1399**
Totale n. trappole		**4798**		

La riduzione del 30% della superficie interessata dal posizionamento delle trappole è dovuta alla presenza di strade, del Parco del Vesuvio, dei Monti del Vallo di Lauro, etc, quindi superfici da sottrarre alla potenziale presenza della mosca. Inoltre, è prevista una differente densità di trappole da posizionare in Area cuscinetto in base ad una differente probabilità di catturare l'insetto: una prima fascia pari alla metà della larghezza della stessa Area cuscinetto (3750 metri dall'Area infestata) nella quale sono posizionate 20 trappole per kmq e una seconda fascia, quella più distale, nella quale sono posizionate 10 trappole per kmq.

Il tipo di trappole che saranno utilizzate sono le Rebell amarillo sempre caricate con metileugenolo.
Alcune trappole MacPhail saranno attivate anche con un'esca proteica (Torula) per catturare eventuali femmine di *B. dorsalis*. Con l'autorizzazione da parte del Ministero della Salute di specifiche trappole attivate con attrattivo alimentare e insetticida “attrack & kill” oltre al monitoraggio rinforzato sarà attivata anche la vera e propria cattura massale.
In caso di allargamento dell'Area delimitata, in seguito a nuovi ritrovamenti, il numero delle trappole è da aumentare in rapporto all'incremento della superficie.
Per la restante Area libera della Campania è previsto un monitoraggio ordinario rientrante nel Piano di indagine nazionale 2022 e anni successivi.
L'attività di monitoraggio con un'elevata densità di trappole, sempre con controlli settimanali, durerà ancora per un anno a partire dalla data della fine dei ritrovamenti. Se durante questo periodo non ci saranno ulteriori catture, la densità delle trappole potrà essere abbassata al livello pre infestazione e quindi arrivare alla completa disapplicazione del Piano stesso. La cattura di tre individui maschi nella

stessa trappola o adiacenti nel raggio di km 1 o di una sola femmina, riattiverà i trattamenti fitosanitari e l'uso di alte densità di trappole.

7.1.2 Controllo frutti per il riconoscimento del sito di produzione indenne

Il controllo avviene essenzialmente attraverso un campionamento della frutta e deve tener conto della presenza di frutti delle specie ospiti, del grado di maturazione della frutta, dei sintomi apparenti d'infestazione, delle pratiche agronomiche adottate in azienda (irrigazione, applicazione d'insetticidi, ecc.) nonché tenere in considerazione se la stessa azienda rientra o è contigua ad aree ad alto rischio come:

- aree urbane
- frutteti abbandonati
- frutti scartati dai magazzini di confezionamento
- mercati ortofrutticoli
- siti con alta concentrazione di ospiti

In assenza di sintomi esterni rilevabili ad un primo controllo della frutta presente nel campo di produzione o nel magazzino sarà effettuato il campionamento casuale dei frutti su un numero calcolato in base all'ISPM 31 con *Confidence level* 99% e *Level of detection x efficacy of detection* pari a 1%, preferibilmente in fase di maturazione, sui quali saranno condotte indagini distruttive. Le larve di prima e seconda età sono piccole e di solito si alimentano immediatamente sotto la superficie della buccia, i frutti dovranno essere quindi aperti e controllati approfonditamente**.**
In caso di riscontro positivo, il controllo della frutta è esteso a tutti i campi o magazzini di lavorazione ubicati nel raggio di 200 metri, concentrando i campionamenti sugli ospiti. La frutta può essere ispezionata sia direttamente in campo o in magazzino e sia in laboratorio dove è posizionata in degli isolatori (Bugdorm box, o isolatori simili con manipolatori) al fine di assicurare un isolamento totale trattandosi comunque di organismo nocivo da quarantena.
Negli Allegati 3 e 4 sono riportati le linee guida per la gestione operativa del campionamento del terreno e dei frutti.
Il Servizio fitosanitario regionale si riserva la possibilità di disporre la distruzione di tutti i frutti delle specie ospiti presenti sulle piante, nel raggio di 200 metri da una infestazione. I frutti sono inseriti in doppia busta ed eliminati in inceneritore o in discarica o sepolti sottoterra per almeno 50 cm. Queste attività devono essere completate nella stessa giornata;

7.1.3 Controllo dei frutti sul territorio

Al fine di evitare la diffusione di *B. dorsalis* al di fuori dell'Area infestata occorre garantire che i frutti appartenenti a specie ospiti siano rappresentativamente controllati prima della loro movimentazione.

Tali controlli sono svolti presso:

- mercati all'ingrosso
- magazzini grossisti
- centri di raccolta collettivi

- produttori professionali, già autorizzati all'uso del Passaporto delle piante di cui all'allegato V - parte A – Sezione I per i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

I controlli sono regolari e, qualora emergano elementi che lascino supporre delle criticità, saranno puntuali e saranno effettuati secondo l'ISPM 31 - Methodologies for sampling of consignments.
Tali tipi di controlli sono effettuati dagli Ispettori fitosanitari o dagli Agenti fitosanitari.
Il personale afferente alle Istituzioni scientifiche di cui all'Unità Regionale di Coordinamento Fitosanitario – URCoFi ed espressamente incaricato è assimilato, per l'attuazione del presente Piano d'azione, agli Agenti fitosanitari.

7.1.4 Trattamenti insetticidi

Per i frutti ospiti della mosca orientale, destinati al di fuori dell'Area infestata, sono previsti trattamenti fitosanitari alle piantagioni a cura e spesa dei proprietari / conduttori dei terreni.
Tali trattamenti vanno effettuati con prodotti a tanto autorizzati nella fase fenologica della preraccolta. Questa fase fenologica è estremamente critica per cui sono da preferire applicazioni che utilizzano i sistemi "Attract & Kill" già ampiamente utilizzati per altri tipi di mosche della frutta su Agrumi, Pesco, Susino, Olivo, Fico, Melograno, Kaki, Annona, Fico d'India, anche in gestione biologica. Rientrano in tale tipologia applicativa i sistemi di lotta diretta attraverso l'applicazione di esche (Bait Application Tecnique - BAT) e Annientamento maschi (Male Annihilation Tecnique - MAT) i cui dettagli operativi sono riportati in Allegato 5;
Le lavorazioni del terreno, anche le semplici rastrellature possono contribuire al controllo del fitofago con migliori risultati nelle aree argillose rispetto ai terreni sabbiosi. Inoltre, è da prediligere l'utilizzo di prodotti biologici (nematodi, funghi entomopatogeni). Tali trattamenti devono essere effettuati su tutto il campo prima che gli adulti emergano in primavera o dopo la raccolta dei frutti, in combinazione con l'asportazione e distruzione dei frutti caduti a terra. Maggiori dettagli sono riportati in Allegato 6.
Al fine di fornire indicazioni più puntuali sui prodotti fitosanitari che possono essere utilizzati sulle diverse colture contro questa avversità è stato inserito nel presente Piano, l'Allegato 7 che rappresenta una guida, puramente indicativa e non esclusiva, dei prodotti commerciali utilizzabili. Lo stesso elenco è stato elaborato sulla base dell'estrapolazione effettuata dalla banca dati DBF – Banca dati agrofarmaci - versione 2.9.5 del 14.10 2022 che tiene conto delle estensioni di impiego rilasciate dal Ministero della Salute per la *Bactrocera dorsalis* nonché dei prodotti già autorizzati per la mosca o ditteri.
Rientrano nelle altre strategie di difesa anche il ricoprire con reti a maglia sottile gli alberi da frutto, la raccolta dei frutti caduti dagli alberi e lo stoccaggio in appositi contenitori per essere destinati alla distruzione; la copertura dei frutti in fase precoce di sviluppo mediante l'uso di bustine di carta traspirante resistente alla pioggia, ecc.

8. Garanzia della qualità del monitoraggio

Il personale impegnato nei rilievi di campo dovrà essere opportunamente formato e dovrà avere una conoscenza completa del Piano d'azione predisposto dai SFR, i quali potranno prevedere anche uno
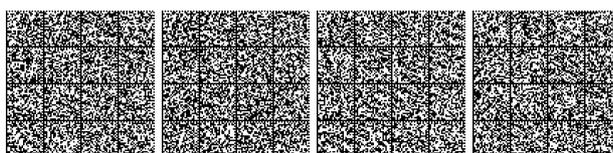
specifico sistema di controllo qualitativo *Quality Assurance* (QA), incluso il posizionamento delle trappole.

9. Piano di formazione

Il Servizio fitosanitario regionale organizza corsi di formazione modulari che prevedono sessioni teoriche e sessioni pratiche per l'attuazione uniforme del monitoraggio, il campionamento, la diagnostica, la gestione delle informazioni. Tali corsi sono realizzati oltre che con il supporto del CNR – IPSP di Portici anche in collaborazione con altre Istituzioni scientifiche di comprovata conoscenza sugli argomenti da trattare. I predetti corsi sono a carattere trasversale, per tutto il personale che sarà utilizzato per lo svolgimento del presente Piano d'azione compreso tecnici privati che forniscono supporto alle Aziende operanti sul territorio.

10. Campagna informativa

Per rendere il pubblico consapevole dei problemi relativi all'infestazione e della necessità di prendere le misure necessarie per conformarsi alla quarantena. Informazioni accurate devono essere presentate in un formato comprensibile e non minaccioso. Le informazioni circa la specifica problematica saranno veicolate attraverso i giornali locali, televisione e radio, internet nonché con articoli divulgativi e scientifici su riviste locali, nazionali e internazionali. E' da prevedere inoltre un numero verde o email a cui il cittadino può chiedere informazioni dettagliate. E' da prevedere l'istituzione di un gruppo che si occuperà dell'informazione pubblica circa il programma di eradicazione di *B. dorsalis*. Questo team istituirà un piano di comunicazione integrata per divulgare le indicazioni sul rischio ed assicurare che tutto il pubblico sia ben informato circa le attività del programma di eradicazione di *B. dorsalis*. Questa squadra sviluppa e distribuisce comunicati stampa, mappe online e annunci di servizio pubblico, nonché si riunisce con i diversi gruppi delle parti interessate, per assicurare la diffusione di informazioni sul programma.
Tali misure devono essere comunicate a tutta la cittadinanza secondo quanto previsto dal Piano di comunicazione e perdurano per tutto il periodo in cui si hanno catture di *B. dorsalis* o ci sono ritrovamenti di forme vitali dell'insetto e comunque per almeno un anno dall'ultimo rinvenimento.

11. Valutazione e revisione del Piano

Il presente Piano d'azione è da aggiornare ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più efficace ed efficiente rispetto alla gestione del rischio d'introduzione e diffusione di *B. dorsalis,* per cui sono previste revisioni e aggiornamenti che includono eventuali azioni correttive.

Il Piano d'azione è comunicato immediatamente dal Servizio fitosanitario della Regione Campania agli operatori professionali interessati.

12. Violazione delle disposizioni

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Piano di Azione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'Art. 55 comma 15 del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021.
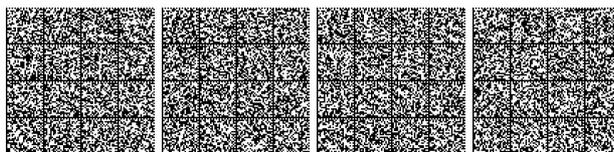
13. Costi

Per l'attuazione del Presente piano d'azione sono stati stimati i costi che i partner URCoFI devono sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività per cui sono esclusi i costi del personale regionale.
Allo stesso modo non sono stati contabilizzati i costi di un eventuale contributo economico agli agricoltori o altri operatori nel caso di distruzione della frutta.
Il quadro riepilogativo degli stessi costi con relativo cronoprogramma è riportato in Allegato 8.
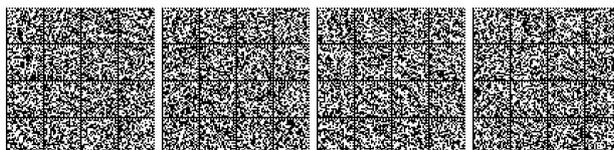
Allegato 1 - Elenco piante ospiti

Prog	Nome scientifico	Nome volgare
1	Abelmoschus esculentus	Ocra
2	Acca sellowiana	Feijoa
3	Adenanthera pavonina	Pavoncina minore
4	Adenia cissampeloides	
5	Adonidia merrillii	Palma di Manila
6	Aegle marmelos	Mela cotogna del Bengala
7	Afzelia xylocarpa	Makha
8	Alangium sp.	Alangio
9	Alpinia mutica	
10	Anacardium occidentale	Anacardo
11	Ananas comosus	Ananasso
12	Annona sp.	Annona
13	Antiaris toxicaria	
14	Antidesma ghaesembilla	
15	Aporosa villosa	
16	Ardisia crenata	Ardisia
17	Areca catechu	Areca
18	Arenga sp.	Arenga
19	Artabotrys sp.	
20	Artocarpus sp.	
21	Averrhoa sp.	
22	Azadirachta excelsa	
23	Baccaurea sp.	
24	Bactris gasipaes	Palma da pesca
25	Balakata baccata	
26	Barringtonia edulis	
27	Benincasa hispida	Zucca della cera
28	Bischofia javanica	
29	Blighia sapida	Akee dell'Africa
30	Borassus flabellifer	Palma da ventagli
31	Bouea sp.	
32	Breynia racemosa	
33	Bridelia stipularis	
34	Callicarpa longifolia	
35	Calophyllum inophyllum	Tamanu
36	Calotropis sp.	
37	Camonea vitifolia	
38	Cananga odorata	Ilang-ilang
39	Canarium sp.	
40	Capparis sp.	
41	Capsicum annuum	Peperone
42	Capsicum frutescens	Peperone d'india
43	Careya arborea	Kumbha
44	Carica papaya	Papaia
45	Carissa sp.	
46	Caryota mitis	Palma a coda di pesce
47	Cascabela thevetia	
48	Casimiroa edulis	Llave
49	Castanopsis sp.	
50	Celtis tetrandra	
51	Chionanthus parkinsonii	
52	Choerospondias axillaris	
53	Chrysobalanus icaco	Icaco
54	Chrysophyllum cainito	Cainito
55	Chukrasia tabularis	
56	Cinnamomum yabunikkei	
57	Cissus repens	
58	Citrullus sp.	
59	Citrus amblycarpa	
60	Citrus aurantiifolia	Limetta
61	Citrus aurantium	Arancio amaro
62	Citrus clementina	Clementina
63	Citrus deliciosa	Mandarino di Tangeri
64	Citrus depressa	Mandarino Shekwasha
65	Citrus jambhiri	Limone rugoso
66	Citrus latifolia	Limetta persiana
67	Citrus limon	Limone rugoso
68	Citrus maxima	Pomelo di Timor
69	Citrus meyerii	Limone Meyer
70	Citrus natsudaidai	
71	Citrus paradisi	Pompelmo
72	Citrus reticulata	Clementina
73	Citrus sinensis	Arancio amaro
74	Citrus swinglei	
75	Citrus trifoliata	Egle
76	Citrus unshiu	Miyagawa
77	Citrus x nobilis	Mandarino King
78	Citrus x tangelo	Tangelo
79	Clausena lansium	Wampi
80	Clusia rosea	
81	Coccinia grandis	
82	Coccoloba uvifera	
83	Coffea arabica	Arbusto del caffè
84	Coffea canephora	Caffè robusta
85	Cordia sp.	
86	Cordyla pinnata	

87	Crescentia cujete	Albero delle zucche		134	Ficus sycomorus	Sicomoro
88	Crinum asiaticum	Giglio ragno		135	Ficus virgata	
89	Cucumis melo	Melone		136	Flacourtia indica	Prugnolo malgascio
90	Cucumis prophetarum	Cetriolo del profeta		137	Flacourtia rukam	Rukam
91	Cucumis sativus	Cetriolo		138	Flueggea virosa	
92	Cucurbita argyrosperma	Zucca del messico		139	Fortunella japonica	Kumquat
93	Cucurbita maxima	Zucca		140	Fortunella margarita	Kumquat ovale
94	Cucurbita moschata	Zucca moscata		141	Fragaria chiloensis	
95	Cucurbita pepo	Zucchino		142	Gambeya albida	
96	Cydonia oblonga	Melocotogno		143	Garcinia sp.	
97	Desmos chinensis			144	Garuga floribunda	
98	Dillenia obovata			145	Glycosmis pentaphylla	
99	Dimocarpus longan	Longan		146	Gmelina elliptica	
100	Diospyros kaki	Cachi		147	Gmelina philippensis	
101	Diplocyclos palmatus			148	Gnetum sp.	
102	Donella lanceolata			149	Grewia asiatica	
103	Dovyalis hebecarpa	Ketembilla		150	Gynochthodes umbellata	
104	Dracaena sp.			151	Haematostaphis barteri	
105	Drypetes floribunda			152	Hanguana malayana	
106	Durio zibethinus	Durie		153	Hexalobus monopetalus	
107	Dysoxylum parasiticum			154	Heynea trijuga	
108	Ehretia microphylla	Albero del tè		155	Holigarna kurzii	
109	Elaeocarpus sp.			156	Horsfieldia irya	
110	Eriobotrya japonica	Nespolo del Giappone		157	Icacina oliviformis	
111	Erycibe subspicata			158	Inga laurina	
112	Eugenia sp.			159	Inocarpus fagifer	Castagno della Polinesia
113	Excoecaria agallocha			160	Irvingia gabonensis	Dica
114	Fagraea berteroana			161	Irvingia malayana	
115	Fagraea ceilanica			162	Ixora javanica	
116	Fibraurea tinctoria			163	Ixora macrothyrsa	
117	Ficus auriculata	Fico malese		164	Juglans hindsii	
118	Ficus benjamina	Beniamino		165	Juglans nigra	Noce americano
119	Ficus carica	Fico		166	Juglans regia	Noce
120	Ficus chartacea			167	Kaempferia sp.	
121	Ficus erecta			168	Kedrostis leloja	
122	Ficus fistulosa			169	Knema globularia	
123	Ficus hirta			170	Lagenaria siceraria	Zucca da vino
124	Ficus hispida			171	Landolphia heudelotii	
125	Ficus lepicarpa			172	Lansium domesticum	Lanza
126	Ficus microcarpa			173	Lepisanthes sp.	
127	Ficus obpyramidata			174	Lindera oxyphylla	
128	Ficus polita			175	Litchi chinensis	Lici
129	Ficus pumila			176	Litsea glutinosa	
130	Ficus racemosa			177	Litsea salicifolia	
131	Ficus religiosa	Fico delle Pagode		178	Luffa acutangula	
132	Ficus septica			179	Luffa aegyptiaca	Luffa
133	Ficus sp.			180	Lycianthes biflora	
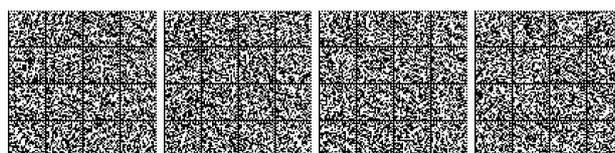
181	Machilus thunbergii			228	Pandanus odorifer	
182	Maclura cochinchinensis			229	Pandanus tectorius	
183	Malpighia emarginata	Acerola		230	Parinari anamensis	
184	Malpighia glabra	Acerola		231	Parkia biglobosa	
185	Malus domestica	Melo domestico		232	Parkia speciosa	
186	Malus sylvestris	Melo selvatico		233	Passiflora caerulea	Fior di passione
187	Mammea siamensis			234	Passiflora edulis	Maracuja
188	Mangifera caesia	Mango bianco		235	Passiflora foetida	Passiflora
189	Mangifera indica	Mango		236	Passiflora incarnata	
190	Mangifera sp.			237	Passiflora laurifolia	
191	Manilkara jaimiqui			238	Passiflora ligularis	
192	Manilkara zapota	Sapotiglia		239	Passiflora quadrangularis	Passiflora grande
193	Microcos tomentosa			240	Passiflora suberosa	
194	Mimusops sp.			241	Passiflora tripartita	
195	Mitrephora maingayi			242	Persea americana	Avocado
196	Momordica balsamina			243	Phaseolus vulgaris	Fagiolo comune
197	Momordica charantia	Zucca amara		244	Phoenix dactylifera	
198	Momordica cochinchinensis			245	Phyllanthus sp.	
199	Monoon longifolium			246	Physalis minima	
200	Monoon simiarum			247	Physalis peruviana	
201	Morella rubra	Miricetina		248	Pimenta dioica	Pepe della Jamaica
202	Morinda citrifolia	Noni		249	Planchonella duclitan	
203	Morinda coreia			250	Pometia pinnata	Kasai
204	Morus alba	Gelso bianco		251	Pouteria caimito	Caimito
205	Morus nigra	Gelso nero		252	Pouteria campechiana	
206	Muntingia calabura	Giliegio della Jamaica		253	Pouteria sapota	
207	Murraya paniculata			254	Pouteria viridis	
208	Musa acuminata	Banano nana		255	Premna serratifolia	
209	Musa balbisiana			256	Prunus armeniaca	Albicocco
210	Musa basjoo	Banano nano giapponese		257	Prunus avium	Ciliegio
211	Musa troglodytarum			258	Prunus campanulata	Ciliegio di Taiwan
212	Musa x paradisiaca	Banano		259	Prunus cerasifera	Mirabolano
213	Myxopyrum smilacifolium			260	Prunus cerasoides	Il ciliegio dell'Himalaya
214	Nauclea latifolia			261	Prunus cerasus	Amareno
215	Nauclea orientalis			262	Prunus domestica	Susino
216	Neolamarckia cadamba			263	Prunus mume	Albicocco del Giappone
217	Neolitsea sericea			264	Prunus persica	Pesco
218	Nephelium cuspidatum			265	Prunus salicina	Prugno cino-giapponese
219	Nephelium lappaceum	Rambutan		266	Psidium cattleyanum	
220	Nestegis sandwicensis			267	Psidium guajava	Guaiava
221	Noronhia emarginata			268	Punica granatum	Melograno
222	Ochreinauclea maingayi			269	Pyrus communis	Pero
223	Ochrosia mariannensis			270	Pyrus pyrifolia	Nashi, Pero giapponese
224	Olax scandens			271	Rhizophora sp.	
225	Opilia amentacea			272	Rhodocactus grandifolius	
226	Opuntia ficus-indica			273	Rhodomyrtus tomentosa	
227	Palaquium maingayi	Albero della guttaperca		274	Rollinia mucosa	

275	Saba comorensis	Bungo		321	Strychnos mellodora	
276	Saba senegalensis			322	Strychnos nux-vomica	Albero della stricnina
277	Salacia verrucosa			323	Syzygium aqueum	Mela d'acqua
278	Sambucus javanica			324	Syzygium aromaticum	Chiodo di garofano
279	Sandoricum koetjape	Sandorico		325	Syzygium borneense	
280	Santalum paniculatum			326	Syzygium coarctatum	
281	Sauropus androgynus	Katuk		327	Syzygium cumini	Jambolan
282	Schoepfia fragrans			328	Syzygium formosanum	
283	Sclerocarya birrea	Marula		329	Syzygium grande	
284	Sechium edule	Chayote		330	Syzygium jambos	Melarosa
285	Selenicereus undatus	Frutto del drago		331	Syzygium lineatum	
286	Sesbania grandiflora	Sesbania		332	Syzygium malaccense	
287	Shirakiopsis indica			333	Syzygium nervosum	
288	Simarouba glauca			334	Syzygium samarangense	
289	Siphonodon celastrineus			335	Terminalia bellirica	
290	Solanum aculeatissimum			336	Terminalia catappa	Mandorlo indiano
291	Solanum aethiopicum	Melanzane rossa		337	Terminalia chebula	Mirobolano chebulico
292	Solanum americanum	Poroporo americano		338	Terminalia citrina	
293	Solanum anguivi			339	Theobroma cacao	Albero del cacao
294	Solanum betaceum	Albero dei pomodori		340	Trichosanthes costata	
295	Solanum capsicoides			341	Trichosanthes pilosa	Zucca serpente giapponese
296	Solanum donianum			342	Trichosanthes scabra	
297	Solanum erianthum	Salvadora		343	Triphasia trifolia	
298	Solanum granuloso-leprosum			344	Uvaria grandiflora	
299	Solanum incanum			345	Uvaria littoralis	
300	Solanum lasiocarpum	Belladonna indiana		346	Vaccinium reticulatum	
301	Solanum linnaeanum	Pomo di Sodoma		347	Vangueria infausta	
302	Solanum lycopersicum	Pomodoro		348	Viburnum japonicum	
303	Solanum mauritianum	Falso tabacco		349	Vitellaria paradoxa	Karitè
304	Solanum melongena	Melanzana		350	Vitis vinifera	Vite
305	Solanum muricatum	Pera-melone		351	Wikstroemia phillyreifolia	
306	Solanum nigrum	Morella comune		352	Wikstroemia uva-ursi	
307	Solanum pimpinellifolium	Pomodoro selvatico		353	Willughbeia coriacea	
308	Solanum pseudocapsicum	Ciliegio di Gerusalemme		354	Willughbeia edulis	
309	Solanum seaforthianum	Belladonna brasiliana		355	x Citrofortunella floridana	
310	Solanum sessiliflorum	Cocona		356	x Citrofortunella microca	Calamondino
311	Solanum stramoniifolium	Coconilla		357	Xanthophyllum flavescens	
312	Solanum torvum	Fico del diavolo		358	Ximenia americana	
313	Solanum trilobatum			359	Xylotheca kraussiana	
314	Sorindeia madagascariensis			360	Zanthoxylum asiaticum	
315	Spondias dulcis	Ambarella		361	Zehneria mucronata	
316	Spondias mombin	Cagia		362	Zehneria wallichii	Prugna gialla
317	Spondias pinnata			363	Ziziphus sp.	Ziziphus
318	Spondias purpurea	Giocote				
319	Staphylea ternata	Falso pistacchio				
320	Streblus asper					
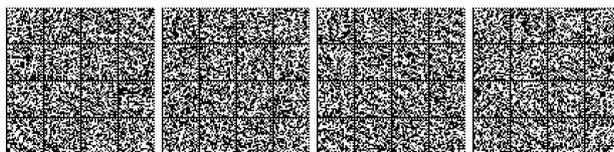
Allegato 2 Requisiti minimi che devono soddisfare i centri di lavorazione/magazzini

ubicati nell'Area infestata per essere riconosciuti dal SFR idonei alla lavorazione dei frutti delle specie ospiti e pertanto alla libera movimentazione dei frutti secondo ISPM 10

Il Servizio fitosanitario per poter stabilire che un sito produttivo è libero da organismi nocivi e successivamente poter verificare il mantenimento del requisito deve considerare quattro elementi:
- i sistemi per stabilire l'assenza di parassiti
- i sistemi per mantenere l'assenza di parassiti
- la verifica del raggiungimento o del mantenimento dell'indennità da organismi nocivi
- l'identità del prodotto e la sicurezza fitosanitaria delle partite.

I centri di lavorazione/magazzini di ortofrutta al fine di garantire l'igiene e la salubrità dei prodotti destinati all'alimentazione umana già devono seguire la specifica normativa europea conosciuta con l'acronimo inglese HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Pertanto, le aziende che sono in regola con i requisiti richiesti dalla predetta norma per prevenire l'introduzione degli insetti volanti e striscianti, gli interventi correttivi che devono essere effettuati per la prevenzione dell'introduzione della *B. dorsalis* sono pochissimi e devono tener conto dei seguenti aspetti:

- ➢ controllo dei frutti in entrata da parte di personale preventivamente formato
- ➢ stoccaggio frutti anche in modo temporaneo in ambienti confinati
- ➢ dotare tutte le finestre, le porte di servizio e di entrata, sfiatatoi, lucernari di un'adeguata protezione con reti antinsetto (maglia almeno 16/10)
- ➢ favorire il ricambio dell'aria attraverso aperture permanentemente protette piuttosto che attraverso le porte
- ➢ assicurarsi che i dispositivi di chiusura delle porte di ingresso funzionino adeguatamente
- ➢ installare delle doppie porte, con rete antinsetto (anticamera) negli ingressi a elevata percorrenza oppure barriere d'aria anti-insetto a lama d'aria con flusso compreso fra 5-12 cm di ampiezza ad una velocità minima di 8,13 m/s a 0,9 metri dal suolo) o altra soluzione idonea atta a prevenire l'introduzione di insetti;
- ➢ le protezioni alle porte devono aprirsi all'esterno ed essere dotate di sistemi di chiusura rapida
- ➢ affiggere dei cartelli in cui si ricorda di chiudere le porte
- ➢ utilizzo di trappole attrattive dentro il magazzino / locale lavorazione o stoccaggio
- ➢ istallare nei locali di lavorazione e all'interno delle doppie porte di trappole elettroluminose per insetti volanti con pannelli adesivi gialli da controllare almeno una volta ogni 15 giorni da personale tecnico
- ➢ disinfestazioni periodiche dei locali
- ➢ ispezionare la merce in entrata, i prodotti, i pallet in legno
- ➢ gestione corretta degli scarti della frutta i quali vanno smaltiti quotidianamente
- ➢ tracciabilità dei flussi commerciali al fine di garantire l'identità del prodotto e la sicurezza fitosanitaria dello stesso
- ➢ costituzione di un'area baffer di almeno 20 metri attorno ai locali di lavorazione della frutta delle specie ospiti nella quale vanno effettuate disinfestazioni periodiche che tengono conto delle specie presenti in zona e di quelle in magazzino. Nella stessa area la pulizia riveste un

ruolo importantissimo per cui vanno accuratamente eliminate tutte le fonti di possibile infestazioni (frutti abbandonati accidentalmente, pedane sporche e accatastate ai muri, ecc.)

I requisiti tecnici sopra riportati sono requisiti a carattere generale che devono essere soddisfatti per il riconoscimento del sito indenne ma sono da adattare alle specifiche criticità che possono presentare determinate lavorazioni di frutta. Ad esempio, impianti specializzati che effettuano solo ed esclusivamente stoccaggio e maturazione di frutta senza sconfezionare gli imballaggi originali chiusi su tutti i lati, come le banane, rappresentano un rischio inferiore rispetto ad impianti che effettuano anche la calibrazione e il confezionamento. In tal caso sarà sufficiente istallare trappole elettroluminose per insetti volanti con pannelli adesivi gialli da controllare almeno una volta ogni 15 giorni da personale tecnico.

Per poter ufficializzare il riconoscimento della struttura quale luogo di produzione indenne in base all'ISPM 10 il titolare del centro di lavorazione/magazzino richiede al Servizio fitosanitario della Regione Campania (email pec uod.500721@pec.regione.campania.it; servizio.fitosanitario@regione.campania.it) il riconoscimento di luogo di produzione indenne comunicando gli estremi identificativi del responsabile della struttura, i dati catastali o coordinate UTM e allegando una relazione riportante la superficie, i quantitativi medi trattati, luogo presunto di destino, un dettaglio dei dispositivi adottati in risposta ai sopra riportati punti critici in modo da assicurare l'assenza del parassita dal sito di produzione; gli interventi programmati per mantenere tale status, foto dettagliate dei dispositivi adottati.
Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base delle proprie valutazioni tecniche compreso la valutazione di effettuare eventuali specifici controlli in loco, avvalendosi, se del caso, anche del personale URCoFi regolarmente impiegato per le indagini sul territorio, esprime parere positivo/negativo alla movimentazione.

I melai
I frutti di *Malus domestica* rientrano tra le specie ospiti per cui una volta che essi entrano nell'Area infestata sono assimilati alla produzione di quei territori e quindi al blocco della movimentazione dei prodotti destinati al di fuori dei predetti territori.

In deroga al divieto è consentita la movimentazione delle mele al di fuori dell'Area infestata solo se: sono soddisfatti i requisiti previsti dalle seguenti 3 fasi:

FASE 1. PRODUZIONE
a) provengono da Area libera o provengono da luogo di produzione indenne riconosciuto tale in base all'ISPM 10 e preventivamente autorizzato dal SFR, dove sono effettuati trattamenti fitosanitari specifici prima della fase di raccolta; oppure
b) dove la coltura è effettuata sotto rete a prova di insetti; oppure
c) i frutti oggetto di movimentazione e destinati al di fuori dell'Area infestata siano sottoposti a controlli fitosanitari da parte del SFR o sotto la sua supervisione e i predetti controlli siano stati svolti prima della fase di commercializzazione su campioni rappresentativi, secondo ISPM 31 con Confidence level 99 e Level of detection x efficacy of detection pari a 1; oppure
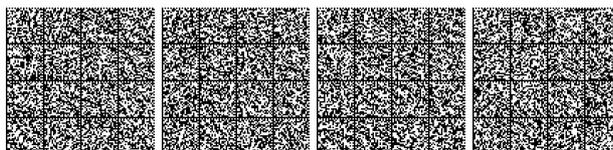
d) i frutti oggetto di movimentazione e destinati al di fuori dell'Area infestata siano sottoposti a vari tipi di trattamento termico descritti nel documento EPPO PM 9/11. Detto PM indica come trattamenti efficaci per il controllo delle mosche esotiche della frutta il trattamento a freddo (e.g. 11, 12 o 14 giorni a 0.5, 1.0 o 1.5°C, rispettivamente), o per alcuni frutti il riscaldamento con vapore (e.g. trattamento a 43°C per 4-6 ore), trattamento con acqua calda (e.g. 46°C per 60–90 min in base alla grandezza e alla forma dei frutti da trattare).

FASE 2. MELAI REALIZZATI IN ZONA INFESTATA

I melai di solito sono realizzati sotto rete ombreggiante. Per poter garantire che la fase della maturazione a terra non rappresenti un rischio fitosanitario occorre che siano realizzati sotto rete a prova di insetti.
Per poter ufficializzare il riconoscimento della struttura il titolare del melaio richiede al Servizio fitosanitario della Regione Campania (email pec uod.500721@pec.regione.campania.it; servizio.fitosanitario@regione.campania.it) il riconoscimento di luogo di produzione indenne comunicando gli estremi identificativi del melaio (responsabile del melaio, dati catastali o coordinate UTM, tipologia di rete utilizzata, superficie del melaio con relativi quantitativi, luogo presunto di destino), allega foto dello stesso.
Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base delle proprie valutazioni tecniche compreso la valutazione di effettuare eventuali specifici controlli in loco, avvalendosi, se del caso, anche del personale URCoFi regolarmente impiegato per le indagini sul territorio, esprime parere positivo/negativo alla movimentazione.

FASE 3. CENTRI DI LAVORAZIONE / MAGAZZINI
Soddisfacimento dei requisiti sopra riportati
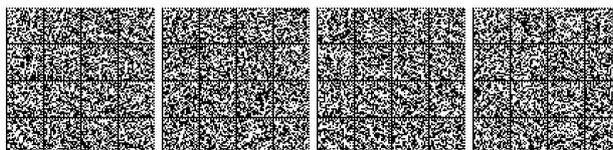
Allegato 3 Protocollo per la gestione dei campioni di terreno

- il recupero del campione di terreno dipende principalmente dalla sua tessitura, umidità, copertura vegetale;
- il recupero del campione di suolo deve essere effettuato nell'area di proiezione della chioma delle piante con frutti;
- rimuovere i frutti dal suolo, foglie, rami ed eventuale cotica erbosa;
- recuperare per i 4 punti cardinali una porzione di suolo di 20cm x 20cm x 5cm (P x L x A) tramite l'utilizzo di una pala o paletta in dotazione;
- introdurre i 4 campioni così recuperati in un contenitore capiente;
- omogeneizzare il suolo con l'aiuto della pala o paletta in dotazione;
- recuperare almeno 1 lt di suolo e introdurlo in una busta;
- chiudere la busta con doppio nodo ed inserirla in un'altra busta;
- chiudere la seconda busta con il nastro adesivo in dotazione;
- riportare le informazioni del campione di suolo sulla busta (specie botanica, sito, data);
- conservare la busta in borsa frigo o frigorifero (se in dotazione) e trasportarla presso il laboratorio di riferimento;
- travasare il campione di suolo in un contenitore dove saranno trascritte le medesime informazioni riportate sulla busta;
- il contenitore dovrebbe essere in plastica trasparente (Tipo frigoverre) e facilmente lavabile e quindi riutilizzabile;
- nel caso in cui ci dovessero essere numerosi sfarfallamenti si può usare il fototropismo positivo per raccogliere gli adulti inserendo la scatola in una scatola più grande scura con tubi Falcon, simile a quella per la raccolta di *Torymus sinensis*;
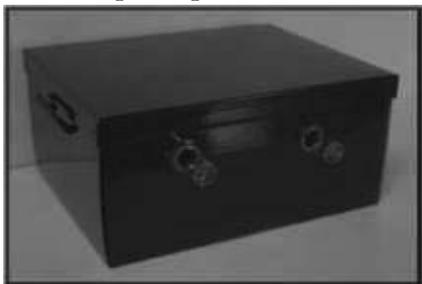
- in caso di suolo molto secco chiudere il contenitore con il coperchio forato (sempre con la presenza di rete antinsetto);
- in caso di suolo molto umido chiudere il contenitore con rete antinsetto, tessuto non tessuto;
- posizionare i contenitori in cella a contenimento a 25°C;
- dopo circa 15 giorni il campione viene inserito in una busta chiusa con doppio nodo e lasciata per almeno 24 ore a -80°C o sterilizzato in autoclave con due cicli a 120°C
- smaltire il campione.

Allegato 4 Protocollo per la gestione dei campioni di frutti

- tutti i frutti che presentano sintomi ascrivibili ad un attacco di dittero tefritide devono essere raccolti, ponendo particolare attenzione a quelli caduti a terra;
- i frutti devono essere messi in una busta;
- chiudere la busta con doppio nodo ed inserirla in un'altra busta;
- chiudere la seconda busta con il nastro adesivo in dotazione;
- riportare le informazioni del campione sulla busta (specie botanica, sito, data);
- conservare la busta in borsa frigo o frigorifero (se in dotazione) e trasportarla presso il laboratorio di riferimento;
- trasferire il campione in un apposito contenitore (Bugdorm) dove saranno trascritte le medesime informazioni riportate sulla busta;
- posizionare i contenitori in cella a contenimento a 25°C;
- se necessario aggiungere altri frutti per il completamento del ciclo, l'eventuale materiale di risulta (residui dei frutti devono essere trasferiti per almeno 24 h a – 80 °C o trattata in sterilizzatore dei terreni con autoclave con minimo due cicli a 120°C;
- smaltire il campione.

Allegato 5 Protocollo applicazione Bait station

Nei paesi dove è presente la *B. dorsalis* e si attuano piani di eradicazione o di controllo l'utilizzo di sistemi di lotta attraverso l'applicazione di esche è alla base delle strategie di lotta. Nello specifico vengono adottate due tecniche:

- Bait Application Tecnique – BAT;
- Male Annihilation Tecnique - MAT (annientamento maschi)

La differenza tra le due tecniche è legata al tipo di attrattivo usato: nel caso delle BAT è un attrattivo alimentare proteico, che come esca alimentare permette di catturare sia maschi sia femmine; mentre nel caso delle MAT, l'attrattivo è un attrattivo maschile (Soonnoo et al. 1995; Permalloo et al., 1997). Il BAT e il MAT sono comunque definiti come "Bait station", un semplice dispositivo realizzato con un economico supporto contenente un attrattivo alimentare volatile e a lento rilascio e un insetticida che funziona sia per contatto sia per ingestione. La metodologia delle bait-stations non prevede le catture degli individui attirati dall'esca, perché gli effetti dell'insetticida si manifestano solo alcuni minuti dopo l'ingestione o il contatto, quando la mosca si è allontanata dal dispositivo (Cunnigham e Suda, 1986). Inoltre, i maschi nel rigurgitare l'esca avvelenata provocano una buona percentuale di morte anche nelle femmine che a loro volta si alimentano del rigurgitato stesso (Ming-Yi Chou et al. 2018 Napoli). Tale procedimento, se da un lato consente di abbassare in modo considerevole i costi (le Bait-station costano un decimo rispetto al costo delle trappole comunemente usate per le catture massali, tipo MacPhail, e non hanno bisogno della visita periodica per svuotarle del contenuto d'insetti morti), dall'altro ha lo svantaggio di non permettere una valutazione dell'efficacia del metodo e quindi di non poter essere usata in un programma di monitoraggio. Le applicazioni di esche fogliari, in una prima fase di applicazione, devono essere effettuate per l'intero anno a prescindere dal numero dei cicli dell'insetto e dell'assenza di nuove segnalazioni della mosca.
Sono da contattare le amministrazioni e le società di servizi locali e regionali per quanto riguarda l'applicazione localizzata della MAT, da preferire su tutori morti tipo pali della luce o alberature stradali). Infatti, la tecnica MAT consiste nell'applicazione su oggetti inanimati di una piccola quantità di spray contenente l'attrattivo e l'insetticida.

Trattamenti di eradicazione (da EPPO PM 9/11)

1. Annientamento maschile (MAT)

Trattamento spot di attrattivo maschile METILEUGENOL + Insetticida (Tecnica Attract and Kill)
AREA DA TRATTARE: 25 km2 dal punto di ritrovamento della larva nel frutto o della femmina feconda
NUMERO DI STAZIONI DI ATTRACT AND KILL: 240 per Km2 (equivale a 1 stazione di abbattimento ogni 45-50 metri); 60-80 per isolato (in area urbana)

2. Distribuzione spray di esca proteica (BAT)

Trattamento spot di attrattivo proteico (capace di attrarre anche le femmine di *B. dorsalis*) + Insetticida (Tecnica Attract and Kill).

Il trattamento non dovrebbe essere effettuato se c'è il rischio di fenomeni piovosi nelle 48 ore successive al trattamento.
L'applicazione spray dell'attrattivo/insetticida su appositi supporti (pali, tronchi di alberi, recinzioni) deve essere programmata ogni 7-10 giorni.
L'applicazione spray dell'attrattivo insetticida dovrà coprire un'area con raggio 2,5 – 4 km dall'area di ritrovamento della larva nel frutto o della femmina feconda.
Le operazioni di lotta dovranno proseguire per almeno due generazioni di *B. dorsalis* e si potranno concludere SOLO se nel frattempo il sistema di monitoraggio non avrà più registrato nessuna cattura.
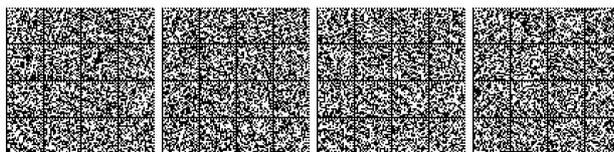
Allegato 6 Lotta agronomica, biologica al terreno per il contenimento di larve e pupe di *Bactrocera dorsalis*

Le attuali pratiche per il controllo del pest spaziano da metodi colturali, biologici, di interferenza, chimici, di ingegneria genetica e approcci integrati. L'utilizzo di sostanze naturali per il controllo delle larve è stato eseguito in Nigeria ottenendo ottimi risultati: estratti di *Piper guineese* hanno provocato una mortalità larvale del 100% in seguito all'azione di contatto, mentre estratti di *Azadirachta indica* e *Aframomum melegueta* hanno mostrato una mortalità larvale dell'87% anche per effetto residuo. Allo stesso modo, il terreno trattato con *A. melegueta* ha provocato il 100% di mortalità delle larve in fase di prepupa. Il fruit bagging/wrapping (insacchettamento/incartamento della frutta) sono riportati quali metodi efficaci per il controllo della mosca. In particolare, l'insacchettamento è risultato molto efficace se effettuato sui frutti giovani, prima che siano fisiologicamente maturi. Come misura fitosanitaria promossa dall'IPPC, la sanificazione nei frutteti è una delle tecniche chiave di controllo colturale più semplici che ha dato un contributo significativo nella soppressione delle popolazioni di *B. dorsalis*. Si tratta di raccolta e distruzione di tutti i frutti attaccati, quelli rimasti appesi tardivi e caduti o in decomposizione. Di solito, i frutti infestati vengono raccolti in sacchetti di plastica neri e vengono esposti al sole o sepolti nel terreno ad una profondità di 0,5 metri (Mutamiswa et al., 2021).

Lavorazioni del terreno/tecniche agronomiche di contenimento

Aratura e rastrellamento dei terreni infestati, sotto l'area di insistenza della chioma delle piante da frutto potrebbero esporre le larve mature e le pupe presenti nel terreno a condizioni ambientali avverse e all'azione di contenimento promossa da parassitoidi e predatori aumentandone la mortalità. Esistono pochi lavori in letteratura sugli effetti della lavorazione del suolo sul controllo della mosca orientale della frutta. In uno studio condotto in India Verghese et al. 2004, riferiscono che la pratica di aratura ed il rastrellamento del terreno ogni tre settimane **è stata utilizzata come mezzo di controllo all'interno di un programma di lotta integrata** in aree frutticole infestate da *Bactrocera dorsalis* L'efficacia del programma di lotta integrata è stata osservata da produttori di Mango in India, in 9 anni di applicazione, ed ha portato ad una riduzione dell'infestazione con percentuali comprese tra il 77% e il 100%. Tuttavia, l'efficacia è stata valutata per l'intero pacchetto di misure, pertanto l'efficacia di ciascuna delle componenti di lotta non è chiara.
In base a quanto riportato, considerato anche il breve periodo di vita della larva/pupa nel terreno, i cicli ripetuti e la ridotta frequenza con cui viene eseguita, l0aratura ed il rastrellamento per il controllo di larve mature e pupe non può essere considerata una pratica agronomica efficace se non integrata con altri mezzi di lotta.

***Controllo Biologico mediante l'utilizzo di Biological control agents* (BCAs)**

La lotta biologica con l'utilizzo di BCAs (funghi e nematodi entomopatogeni - EPF e EPN) è una pratica molto usata invece per controllare gli stati vitali della mosca della frutta presenti nel terreno. Usman et al. nel 2021 hanno valutato l'efficacia di 10 specie di nematodi entomopatogeni (*Heterorhabditis bacteriophora, H. megidis, H. georgiana, H. floridensis, H. indica, Steinernema carpocapsae, S. riobrave, S. feltiae, S. rarum* e *S. glaseri*) contro differenti stadi di sviluppo (larve, pupe e adulti) di *Bactrocera zonata* e *Bactrocera dorsalis.* In un saggio biologico di esposizione alla frutta in condizioni di laboratorio, tutte le specie di nematodi entomopatogeni sono risultate letali per le larve di entrambe le specie di *Bactrocera* sia dentro la frutta che nel terreno, con un massimo di mortalità riscontrata con *H. bacteriophora*. In serra, l'emergenza degli adulti è stata minima quando
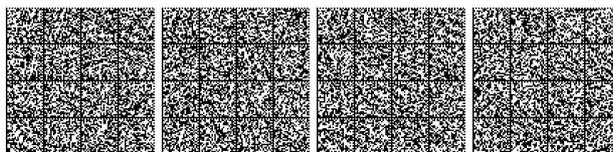
il terreno è stato trattato con *H. bacteriophora*. In campo, tutte le specie di nematodi entomopatogeni hanno ridotto significativamente l'emergenza degli adulti di entrambe le specie di *Bactrocera*, con un minimo di emergenza riscontrato dopo il trattamento con *H. bacteriophora*.

Per quanto riguarda l'utilizzo di EPFs per il controllo di larve e pupe nel terreno, un recente studio di Wang et al. 2021 ha dimostrato che il fungo entomopatogeno *Metarhizium anisopliae* è statisticamente più virulento nei confronti di *B. dorsalis* rispetto a *Beauveria bassiana*. In questo studio è stato dimostrato come il fungo agisca non solo sulla pupa ma anche sugli adulti che sfarfallano dalle pupe colonizzate dal fungo, riportando una mortalità fino al 72,8% degli adulti entro i 10 giorni dallo sfarfallamento.

Allegato 7 **Elenco dei prodotti fitosanitari**

che sono utilizzabili per *B. dorsalis* sulle colture indicate in etichetta ed estrapolati dalla banca dati BDF – Banca dati agrofarmaci versione 2.9.5 in data 14.10.2022.
L'acquirente del prodotto fitosanitario è direttamente responsabile di tutto ciò che può capitare dal momento della sua presa in consegna, trasporto, conservazione, utilizzo e smaltimento. È assolutamente vietato cedere ad altri prodotti fitosanitari ad uso professionale.

Prodotto commerciale	**BIO**	**Composizione**	**Impiego in etichetta**
DOROTRIN UNP	N	DELTAMETRINA (15,7 g/l)	FRUTTICOLE: Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino
METEOR			FRUTTICOLE: Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino
AUDACE SC			FRUTTICOLE: Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino
DIVAM FLOW			FRUTTICOLE: Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino
DELTRIN			FRUTTICOLE: Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino
DEMETRINA FLOW			FRUTTICOLE: Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino
DECIS EVO	N	DELTAMETRINA (25 g/l)	FRUTTICOLE: Agrumi Kiwi, Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Vite. ORTICOLE (pieno campo e in serra): Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca.
DECIS PROTECT EW	N		FRUTTICOLE: Agrumi Kiwi, Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Vite. ORTICOLE (pieno campo e in serra): Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca.
			FRUTTICOLE: Agrumi Kiwi, Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Vite. ORTICOLE (pieno campo e in serra): Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca.
BITAM EW	N		FRUTTICOLE: Agrumi Kiwi, Melo, Pero, Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino, Vite. ORTICOLE (pieno campo e in serra): Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca.
ASSET FIVE	S	PIRETRINE (46,5 g/l)	FRUTTICOLE: Agrumi (arancio, limone, mandarino), Melo, Pero, Pesco, Prugne, Ciliegio, Albicocco. ORTICOLE: Pomodoro, Melanzana
RABONA	S		FRUTTICOLE: Agrumi (arancio, limone, mandarino), Melo, Pero, Pesco, Prugne, Ciliegio, Albicocco. ORTICOLE: Pomodoro, Melanzana
SPINTOR FLY	S	SPINOSAD (0,24 g/l)	FRUTTICOLE: Agrumi (arancio, arancio amaro, bergamotto, cedro, chinotto, clementino, limetta, limone, mandarino, mapo, pompelmo, tangelo, tangerino), Olivo, Fico d'India, Annona, Melograno, Kaki, Fico, Susino, Pesco, Ciliegio
EVURE PRO	N	TAUFLUVALINATE (240 g/l)	Pesco, Albicocco, Nettarine
MAVRIK SMART	N		Pesco, Albicocco, Nettarine

EPIK SL	N	ACETAMIPRID (50 g/l)	FRUTTICOLE: Agrumi (arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo), Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino, Ciliegio, Amarena, Prugnolo. ORTICOLE (pieno campo e in serra): Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone, Cocomero, Zucca.
Nematodi entomopatogeni		Nematodi entomopatogeni	

Allegato 8 Dettaglio operativo con previsione dei costi monitoraggio *Bactrocera dorsalis* e cronoprogramma attività

1) ***Attività di indagine sul territorio con trappole, diagnostica, supporto all'adozione delle misure ufficiali per dodici mesi***

1.a) Costo delle trappole, attrattivi e materiali di laboratorio

Trappole da utilizzare	Costo unitario €	Quantità	Totale
Costo kit trappola Mcphail (con 3 attrattivi)	11,224	500	5.612
Bugdorm per isolamento frutti			2648
Costo Rebel amarillo (4800x10 cambi) con dispenser metileugenolo	7,5	48.000	360000
Sequenze			8000
Torula	36	20	740
materiale chimico per analisi molecolari			10000
materiale plastico (Capsule petri, pinzette, falcon, buste, eppendorf per isolamento etc, guanti)			4500
chimici per substrati			5.000
DPI			3.500
Ghiaccio spray			1.000
TOTALE			400.000

1.b) Missioni
Rimborso spese Benzina, Pedaggi, Pasti= 52.000 con noleggio auto
Totale missioni 52.000 euro

1.c) Personale esterno
n. 4 assegni di ricerca
n. 1 borsa di studio per laureati
Totale 109.267,68 euro

1.d) Spese generali 53.927 euro

Totale costo per l'Attività di indagine sul territorio e diagnostica, supporto all'adozione delle misure ufficiali per dodici mesi: 593.195 euro

In caso di cattura di esemplari di *B. dorsalis* in una zona libera tali da prevedere l'ampliamento della zona delimitata, le previsioni di spesa vanno adeguate proporzionalmente.

2) ***Pronto intervento fitosanitario***

2.a) Trattamenti fitosanitari per aspersione
2.b) Bait application
Totale 61.000 euro
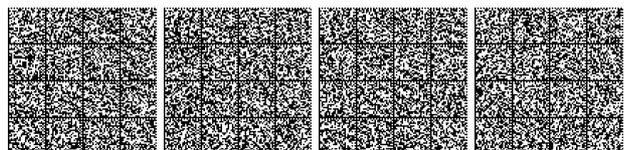
3) Controlli sul territorio

Convenzione con i Carabinieri forestali per 2 anni

Totale 60.000 euro

4) Rimborso spese personale regionale

Rimborso spese missioni per attività istituzionali realizzate dal personale del Servizio fitosanitario regionale nell'ambito dell'applicazione dei controlli connessi alle misure ufficiali previste dal Piano di azione.

Totale 25.000 euro

TOTALE GENERALE 739.195 euro

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

AZIONI	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23
Azione 1	***	***	***	****	*****	*****	*****	*********	*********	*********	*********	*********	*********	*********
Azione 2	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Azione 3			***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Azione 4	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Azione 1	Rafforzamento attività di indagine da parte del CNR - IPSP Portici
Azione 2	Trattamenti fitosanitari, Bait application
Azione 3	Controlli sul territorio dal parte dei Carabinieri forestali
Azione 4	Controlli sul territorio da parte del Servizio fitosanitario

(*) intensità delle singole azioni su base mensile

Bibliografia

Chen M, Chen P, Ye H, Yuan R, Wang X, Xu J. 2015. Flight capacity of *Bactrocera dorsalis* (Diptera: Tephritidae) adult females based on flight mill studies and flight muscle ultrastructure. Journal of Insect Science. 15:141.

Delomen, MLC, Mendioro, MS, Diaz, MGQ. 2013. Morphometric analysis and DNA barcoding of fruit flies *Bactrocera occipitalis* (Bezzi) and *B. philippinensis* Drew and Hancock (Diptera: Tephritidae) from Cavite and Davao del Norte. Philippine Journal of Science, 142: 69–76.

De Villiers M, Hattingh V, Kriticos DJ, Brunel S, Vayssières JF, Sinzogan A, Billah MK, Mohamed SA, Mwatawala M, Abdelgader H, et al. 2015. The potential distribution of *Bactrocera dorsalis*: considering phenology and irrigation patterns. Bulletin of Entomological Research. 106:19–33.

Ebina T, Ohto K. 2006. Morphological characters and PCR-RFLP markers in the interspecific hybrids between *Bactrocera carambolae* and *B. papayae* of the *B. dorsalis* species complex (Diptera: Tephritidae). Research Bulletin of Plant Protection Japan. 42: 23–34.

FAO 1987. Outbreaks and new records. USA. Eradication of Oriental fruit fly. FAO Plant Protection Bulletin. 35: 166.

Jalani GSP, Laude RP, Diaz MGQ, Medina CdR, Velasco LRI. 2014. Genetic diversity of natural populations of *Bactrocera occipitalis* (Bezzi) and *B. philippinensis* Drew and Hancock (Dipera: Tephritidae) in selected mango producing areas in the Philippines using microsatellites. Agrivita: 36: 217–228.

McInnis DO, Rendon P, Jang, E, Van Sauers-Muller, A, Sugayama R, Malavasi A. 1999. Interspecific mating of introduced, sterile *Bactrocera dorsalis* with wild *B. carambolae* (Diptera: Tephritidae) in Suriname: A potential case for cross-species Sterile Insert Technique. Annals of the Entomological Society of America. 92: 758–765.

Nakagawa S, Farias GJ, Urago T. 1968. Newly recognized hosts of the Oriental fruit fly, melon fly, and Mediterranean fruit fly. Journal of Economic Entomology*,* 61: 339-340.

Qin Y-J, Krosch MN, Schutze MK, Zhang Y, Wang X-X, Prabhakar CS, Susanto A, Hee AKW, Ekesi S, Badji K, et al. 2018. Population structure of a global agricultural invasive pest, *Bactrocera dorsalis* (Diptera: Tephritidae). Evolutionary Applications 6: 1138.

Samayoa AC, Choi KS, Wang Y-S, Hwang S-Y, Huang Y-B, Ahn JJ. 2018. Thermal effects on the development of *Bactrocera dorsalis* (Hendel) (Diptera: Tephritidae) and model validation in Taiwan. Phytoparasitica. 46: 265–376.

Schutze MK, Jessup A, Ul-Haq I, Vreysen MJB, Wornoayporn V, Vera MT, Clarke AR. 2013. Mating compatibility among four pest members of the *Bactrocera dorsalis* fruit fly species complex (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic Entomology. 106: 695–707.

Schutze MK, Aketarawong N, Amornsak W, Armstrong KF, Augustinos A, Barr N, Bo W, Bourtzis K, Boykin LM, Cáceres C, et al. 2014. Synonymization of key pest species within the *Bactrocera dorsalis* species complex (Diptera: Tephritidae): Taxonomic changes based on a review of 20 years of integrative morphological, molecular, cytogenetic, behavioural and chemoecological data. Systematic entomology. 40: 456–471.

Mutamiswa et al., 2021 - Overview of oriental fruit fly, *Bactrocera dorsalis* (Hendel) (Diptera: Tephritidae) in Africa: From invasion, bio-ecology to sustainable management.

Usman, Wakil and Shapiro-Ilan, 2021 - Entomopathogenic nematodes as biological control agent against Bactrocera zonata and *Bactrocera dorsalis* (Diptera: Tephritidae)

Wang, D., Liang, Q., Chen, M., Ye, H., Liao, Y., Yin, J., ... & He, Y. (2021). Susceptibility of oriental fruit fly, *Bactrocera dorsalis* (Diptera: Tephritidae) pupae to entomopathogenic fungi. Applied entomology and zoology, 56(2), 269-275.

Verghese, A.; Tandon, P.L.; Stonehouse, J.M. Economic evaluation of the integrated management of the oriental fruit fly *Bactrocera dorsalis* (Diptera: Tephritidae) in mango in India. Crop Prot. 2004, 23, 61–63.

Il presente Piano è stato elaborato dal gruppo di lavoro nazionale *B. dorsalis*

Approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 28-29/11/2022

ALLEGATO *II*

RegioneEmiliaRomagna Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni	Piano di Azione_*Bactrocera d.*_2023	Rev. 07 18-07-2023

Piano d'azione regionale per *Bactrocera dorsalis*

Testo approvato dal Comitato fitosanitario Nazionale nella seduta del 26 luglio 2023

Sommario

Premessa

A seguito delle indagini condotte nell'ambito del Piano Nazionale di indagine 2022 è stata rilevata per la prima volta la presenza di *Bactrocera dorsalis* sul territorio regionale; i ritrovamenti sono stati notificati alla Commissione Europea attraverso il sistema Europhyt Outbreak num. 2052 update 01/2023-03-07, cambiando il "*pest status*" da "incursione" a "focolaio".
In sintesi, in un piccolo pereto nel Comune di Sesto Imolese sono stati catturati n. 6 adulti maschi in data 19/10/2022 e, in un frutteto di kaki a poche centinaia di metri di distanza, n. 3 adulti maschi in data 01/12/2022; i campionamenti eseguiti, dei pochi frutti rimasti in campo, hanno dato esito negativo, i sequenziamenti genici condotti dal CREA-DC hanno permesso di stabilire che non ci sono collegamenti con il recente focolaio in regione Campania.
L'area di ritrovamento è stata delimitata, la metodologia di indagine e le misure fitosanitarie per il contrasto al fitofago sono definite nel presente documento.

1. Contesto di riferimento

La zona di ritrovamento è situata in un'area a prevalenza di colture erbacee (patata, cipolla, grano) e colture da seme, a grande distanza dai punti di entrata (Porto di Ravenna e Aeroporto di Bologna); non sono presenti nelle immediate vicinanze dei punti di cattura magazzini e mercati ortofrutticoli. Non è stato possibile identificare l'origine degli esemplari catturati, dalle indagini preliminari è emerso solamente che nel territorio considerato operano lavoratori interinali di origine asiatica.

2. Ciclo vitale

Indicazioni specifiche sul ciclo biologico di *Bactrocera dorsalis* per i territori emiliano-romagnoli e italiani non sono disponibili in quanto le catture sono limitate ad un periodo brevissimo e hanno riguardato maschi adulti ritrovati nelle trappole attivate con Methil-eugenolo.
Durante il primo anno di applicazione del Piano alcune delle trappole installate all'interno dell'area delimitata restano in funzione per 12 mesi al fine di consentire valutazioni sulla durata del ciclo vitale dell'organismo nocivo nel territorio di competenza.

3. Potenziale diffusione

I modelli previsionali disponibili basati su variabili climatiche indicano che il territorio italiano, soprattutto quello centro-meridionale, così come quello di altri paesi mediterranei, potrebbero essere interessati dalla diffusione del fitofago.

4. Frutti ospiti

Il presente documento fa riferimento all'elenco delle specie ospiti della banca dati EPPO (https://gd.eppo.int/taxon/DACUDO/hosts); in Allegato 1 sono riportate, per l'area delimitata, le specie ortofrutticole coltivate desunte dalla banca dati dell'Organismo Pagatore AGREA e la relativa consistenza.

5. Ruoli e responsabilità per l'attuazione del Piano d'Azione (PdA)

In applicazione dell'articolo 10 del Decreto legislativo 2 febbraio2021, n. 19, viene istituita l'Unità Territoriale per l'Emergenza Fitosanitaria (UTEF) conseguente il ritrovamento di *Bactrocera dorsalis* sul territorio di competenza; per la designazione dei componenti è competente il Responsabile del SFR-ER.
L'unità è composta dal Responsabile SFR-ER o suo delegato con funzioni di Presidente, da un funzionario del SFR-ER con funzioni di Segretario, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie, da un rappresentante dell'Istituto Nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC) e, ove necessario, da un esperto del DISTAL dell'Università di Bologna e da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.
Sono coinvolti i tecnici di difesa integrata che seguono le aziende e le associazioni professionali, come parte attiva nel processo di informazione e coordinamento e nella corretta applicazione delle misure fitosanitarie previste.
L'UTEF, con le competenze stabilite dall'art. 10 sopracitato, si riunisce periodicamente e ogni volta che venga richiesto da un componente.

6. Delimitazione dell'area

In applicazione dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/2031, considerato che il numero di 9 adulti maschi catturati supera il limite indicato dallo standard di riferimento (ISPM 26) e impone la definizione di focolaio, con l'obiettivo di verificare la presenza, l'eventuale consistenza ed eradicare tempestivamente l'Organismo Nocivo (ON) dall'area in caso di nuovi ritrovamenti, viene istituita un'area di eradicazione/infestata che coincide con un'area del raggio di 1 km intorno alle trappole che hanno catturato, e una zona cuscinetto di 6,5 km che la circonda, stabilita in base alla capacità di dispersione naturale del fitofago e alle indicazioni contenute nella bozza di Regolamento Europeo.
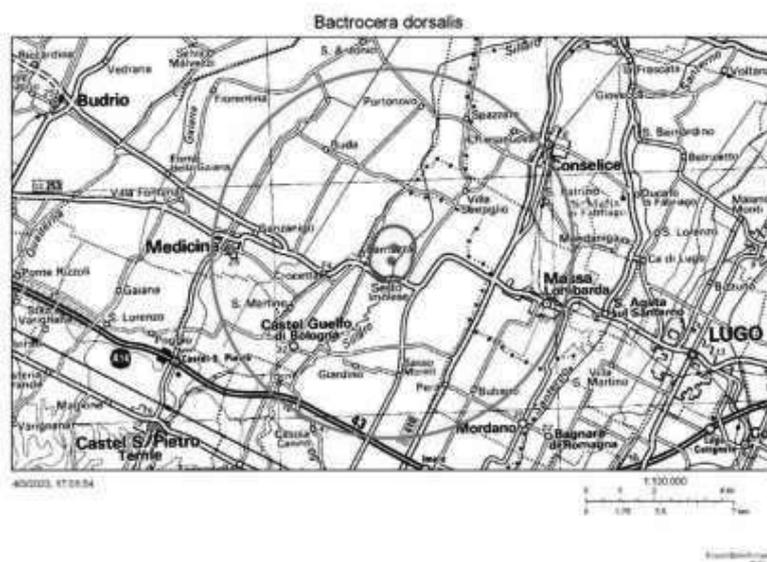
Figura 1 Delimitazione_2023
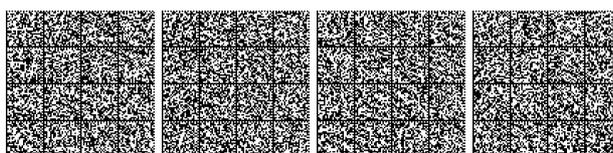
7. Misure fitosanitarie ufficiali

7.1. Monitoraggio rafforzato con trappole, cattura massale e campionamento dei frutti ospiti

Nell'Area delimitata viene effettuato un monitoraggio rafforzato con lo scopo di verificare la presenza e la eventuale consistenza e distribuzione della popolazione.

7.1.1 Monitoraggio rafforzato con trappole, cattura massale

Per la cattura degli adulti di *Bactrocera dorsalis,* come suggerito dall'ISPM di riferimento (ISPM 26) e dalle linee guida per il trappolaggio delle mosche della frutta (*Trapping guidelines for area-wide fruit fly programmes. FAO/IAEA 2018*)*,* vengono impiegate trappole Mc.Phail attivate con Methil eugenolo o con torula; l'installazione delle trappole avviene sulle piante ospiti principali, individuate all'interno dell'area e in alcuni siti considerati a rischio quali aree urbane, altre colture ospiti minori e siti considerati a rischio. Le trappole svolgono anche azione diretta di cattura massale; sono escluse dal trappolaggio le aree coperte da specie non ospiti e le aree umide.

Il posizionamento delle trappole tiene conto della difesa alle colture praticata e viene eseguito sulla base di una griglia di 1km per lato identificando preventivamente i siti di posizionamento sulla base delle loro coordinate geografiche; le trappole potrebbero essere spostate all'interno dell'area sulla base del calendario di maturazione della frutta presente, privilegiando le varietà prossime alla raccolta (ad es. prima drupacee poi pomacee)

- le trappole vengono ispezionate settimanalmente nell'area infestata e ogni 15 giorni nell'area cuscinetto
- è prevista una formazione specifica per la gestione delle trappole ai tecnici incaricati
- è stata verificata la capacità di identificazione da parte del laboratorio SFR-ER

La tabella sottostante mostra la densità di trappole suggerita dallo standard di riferimento, ISPM 26.

Area infestata (1km di raggio dal punto di primo ritrovamento)

Tipo di trappola	**Attrattivo**	**Densità trappole /km^2**			
		Area produttiva	**Area marginale**	**Area urbana**	**Punti d'ingresso**
Jackson trap **McPhail trap** **Cromotropiche a croce (tipo Rebell)**	**Metill eugenolo (ME)** Attrattivi alimentari proteici (PA) (Torula, Proteine idrolizzate, ecc.)	20-50*	20-50*	20-50*	20-50*

*La densità di trappolaggio è modulata in base al periodo dell'anno in cui sono avvenute le prime catture, alle caratteristiche territoriali più o meno favorevoli allo sviluppo della popolazione e all'efficacia del monitoraggio. Il numero di trappole per unità di superficie sarà stabilito anche tenendo conto delle attività di sorveglianza correlate, come: tipologia e intensità di campionamento di frutti ospiti (ISPM 26).
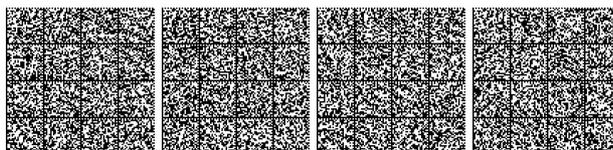
Per quanto concerne l'area buffer (6,5km di raggio dal margine dell'area infestata) le indicazioni nella bozza di Regolamento Europeo prevedono il posizionamento di 3 Jackson trap + 3 Mc Phail trap per Km^2, innescate con Metil eugenolo. In alternativa alle trappole sopracitate possono essere posizionate anche Cromotropiche a Croce (tipo Rebell).

Figura 2 Indagine di delimitazione
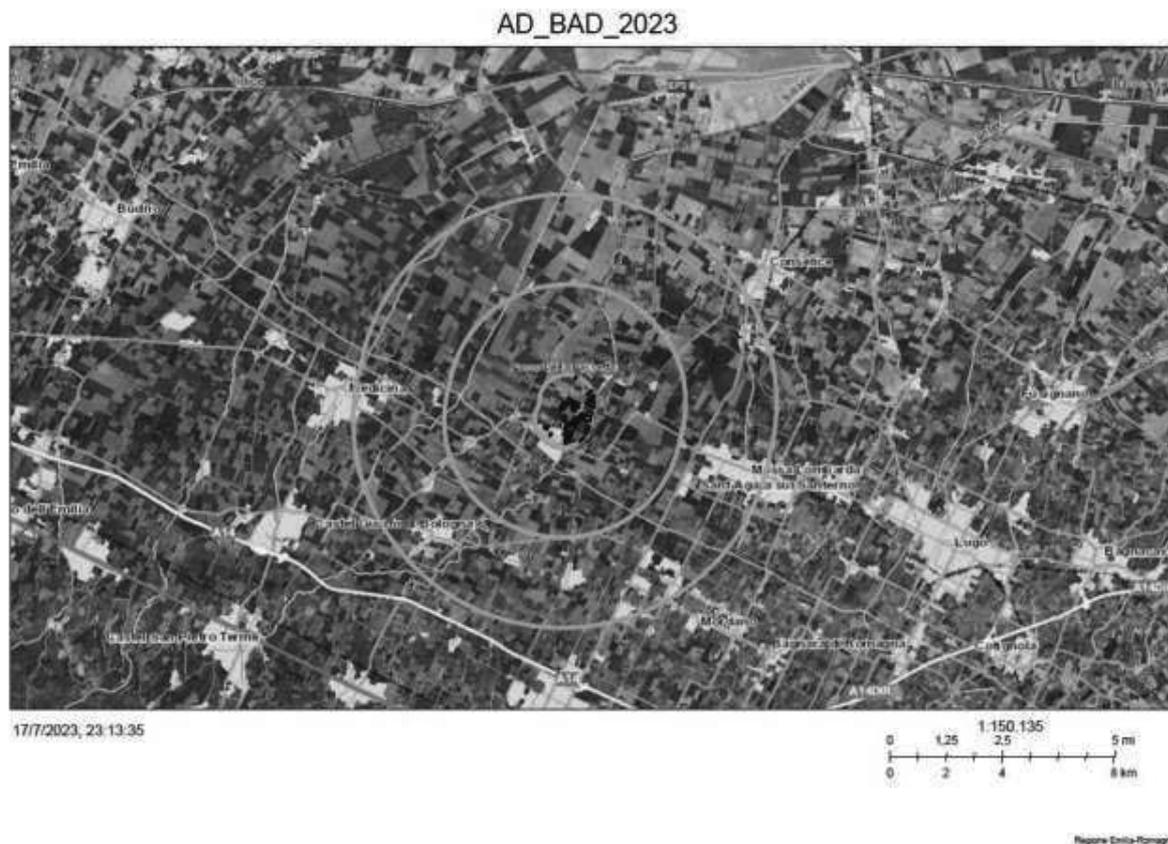
Sulla base dell'analisi delle caratteristiche dell'area delimitata ed in considerazione del periodo dell'anno nel quale sono avvenute le prime, ad oggi uniche, catture, sono state posizionate nell'area infestata 10 trappole McPhail innescate con Metil eugenolo, mantenendo una densità di trappolaggio di 18 trappole a km2 nelle aree coperte dalle principali specie ospiti e una trappola McPhail innescata con Metil eugenolo nei pressi dell'unica rivendita aziendale di frutta presente nell'area.

L'area cuscinetto è stata divisa in due fasce di raggio pari a 3,25 km ciascuna. N ella prima fascia sono state impiegate 30 trappole McPhail innescate con Metil eugenolo mantenendo una densità di 5,3 trappole per km2 nelle aree coperte dalle principali specie ospiti; nella seconda fascia sono state impiegate 50 trappole Rebell amarillo innescate con Metil eugenolo mantenendo una densità di 2.6 trappole per km2 nelle aree coperte dalle principali specie ospiti.

La densità di trappolaggio è calcolata sulla base della superficie occupata dalle principali specie ospiti escludendo ampie aree prive di piante ospiti e aree umide.

Nel caso in cui, durante la prima fase dell'indagine di delimitazione, vi fossero nuovi ritrovamenti sarà implementata la densità di trappolaggio.
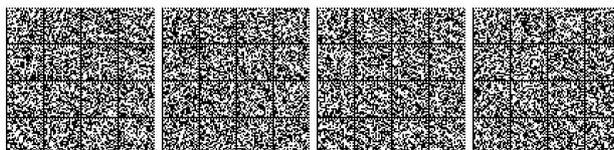
7.1.2 Campionamento della frutta:

Considerato che la frutta, specialmente quella rimasta sulle piante dopo la raccolta o quella caduta a terra, rappresenta un luogo elettivo per lo sviluppo delle popolazioni di *Bactrocera dorsalis*, è previsto il campionamento di frutti su piante isolate e frutteti abbandonati e su frutti a terra o ancora attaccati nella fase di post raccolta, prima della loro distruzione.

Le attività di campionamento tengono conto della suscettibilità delle piante ospiti presenti e del periodo di campionamento più idoneo. Durante la stagione vegetativa vengono effettuati controlli sui frutti delle principali specie ospiti, in area infestata vengono prelevati 25 campioni pool, in area buffer vengono prelevati 50 campioni pool.

I campioni, effettuati sui frutti rimasti a terra o sulle piante post maturazione di frutta, anche mista, saranno inviati al laboratorio di entomologia del SFR-ER per verificare l'eventuale presenza di larve del dittero.

L'indagine di delimitazione prosegue per tre cicli di vita delle mosche della frutta, dall'ultima cattura effettuata sul territorio. (ISPM 26)

7.2. Altre Misure fitosanitarie ufficiali

A seguito dell'istituzione ufficiale dell'area delimitata, oltre al monitoraggio rafforzato di cui sopra, nell'area infestata si attuano le seguenti misure fitosanitarie:

- Blocco della movimentazione per:
  - frutti delle specie ospiti di *B. dorsalis*
  - terreno proveniente da campi di produzione di specie ospiti
  - piante da impianto con substrato di coltura (piante in vaso o con pane di terra)
  - piante da impianto di specie ospiti con frutti sopra
- Applicazione di trattamenti insetticidi
- Raccolta e distruzione totale dei frutti dalle piante con frutti sintomatici o dalle piante dove sono state posizionate le trappole che hanno catturato negli ultimi due mesi e dalle piante limitrofe ubicate nel raggio di 10 metri

- ✓ il divieto alla movimentazione dei frutti può essere derogato solo previa autorizzazione del SFR-ER e a condizione che il produttore abbia eseguito almeno una delle seguenti azioni di contrasto all'ON:

  - effettuazione di almeno un trattamento insetticida per *Bactrocera dorsalis* con prodotti autorizzati e, ove possibile, l'applicazione di sistemi di controllo con esche attrattive attivate con insetticidi e controllo visivo puntuale su tutta la frutta raccolta destinata alla movimentazione. Per i trattamenti si rimanda alle indicazioni contenute alla pagina:

    https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/schede/avversita-per-nome/bactrocera-dorsalis/bactrocera-scheda

  - trattamento termico dei frutti (EPPO PM 9/11)

- ✓ il divieto alla movimentazione delle piante da impianto con terreno, delle piante da impianto con frutti al di fuori dell'area di eradicazione può essere derogato solo previa autorizzazione del SFR-ER
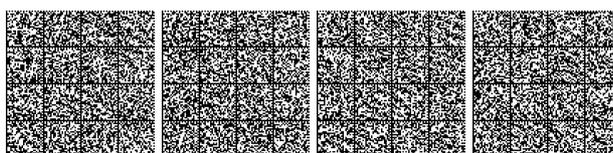
e a condizione che l'operatore professionale abbia eseguito una delle seguenti azioni di contrasto all'ON:

- per le piante da impianto con terreno, le stesse devono essere state allevate nei 6 mesi precedenti in un sito a protezione fisica totale o invasate esclusivamente con terreno proveniente da AI-MF e posizionate lontano da specie ospiti con frutti;

- per le piante da impianto con la presenza di frutti, le stesse devono essere allevate in un sito a protezione fisica totale o in alternativa sono stati effettuati efficaci trattamenti preventivi nei 10 giorni antecedenti la movimentazione.

In ogni caso deve essere sempre assicurata la separazione fisica tra piante ospiti con frutti e le restanti piante.

7.3 Misure per i siti che lavorano la frutta ubicati in area di eradicazione

Premesso che in esito alle indagini effettuate nell'area infestata non risultano ubicati impianti di lavorazione della frutta, qualora a seguito di ulteriori verifiche risultassero invece presenti, al fine di mitigare ulteriormente il rischio di diffusione dell'ON, si dispone che tali impianti sono tenuti ad eseguire il seguente campionamento durante le fasi di lavorazione:

- primo controllo: prima della lavorazione, 200 frutti per lotto, sezionando i sospetti sintomatici o comunque almeno 50 frutti.
- secondo controllo: 100 frutti per lotto, sezionando i sospetti sintomatici o comunque almeno 20 frutti.

Le ispezioni sono eseguite dal personale dell'impianto sotto la supervisione del SFR-ER; in caso di ritrovamento dell'organismo nocivo è disposta la distruzione del lotto e la conseguente revoca da parte del SFR-ER di ogni autorizzazione alla movimentazione delle produzioni raccolte dal produttore interessato al di fuori dell'area di eradicazione.

Gli impianti interessati si impegnano altresì:

- a mantenere separati i lotti provenienti dalla zona di eradicazione, che vanno lavorati separatamente;
- distruggere con periodicità adeguata ogni scarto di lavorazione;
- garantire la puntuale tracciabilità dei lotti dal produttore alla vendita finale;
- installare e monitorare un numero adeguato di trappole Rebell amarillo dentro i locali adibiti alla lavorazione e stoccaggio dei frutti;
- mantenere in efficienza le migliori misure di protezione fisica (es. reti antinsetto su porte e finestre).

8. Piano di comunicazione

Per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dei problemi relativi alla presenza del fitofago sul territorio, saranno predisposti incontri e diffuso materiale informativo. Nel sito del Settore Fitosanitario Regionale sono disponibili informazioni di dettaglio sul fitofago ed anche un video di recente realizzazione per riconoscere, prevenire e contrastare *Bactrocera dorsalis:*
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avvisi/2021/conoscere-e-sorvegliare-bactrocera-dorsalis.

Nel sito del Settore fitosanitario regionale è inoltre disponibile il link alla Web-App di Citizen Science "Morgana segnalazioni" tramite la quale è possibile inviare al Servizio Fitosanitario di competenza foto e informazioni su organismi dannosi alle piante, in agricoltura, nelle foreste e nelle aree verdi urbane e periurbane:
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avvisi/2021/segnala-a-morgana

Specifiche iniziative saranno sviluppate per informare e sensibilizzare gli operatori professionali e i produttori.

9. Riferimenti normativi e standard internazionali

- **il Regolamento (UE) 2016/2031** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n.999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

- **il Regolamento delegato (UE) 2019/1702** della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

- **il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072** della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e ss.mm.ii.;

- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

- **l'Ordinanza n° 2 del Direttore del Servizio fitosanitario centrale** "Definizione aree indenni dall'organismo nocivo *Bactrocera dorsalis* nel territorio della Repubblica italiana";

- **gli Standard Internazionali per le misure fitosanitarie**

ISPM 4, "Requirements for the establishment of pest free area"; ISPM 5 "Glossary of phytosanitary terms"; ISPM 6 "Guidelines for surveillance"; ISPM 9 "Guidelines for pest eradication programmes"; ISPM 10 "Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites"; ISPM 26 "Establishment of pest free areas for fruit flies (Tephritidae)"; ISPM 31 "Methodologies for sampling of consignments"; Standard EPPO PM 9/10 (1) "Generic elements for contingency plans"; Standard EPPO PM 9/11 (1) "Bactrocera zonata: procedure for official control"
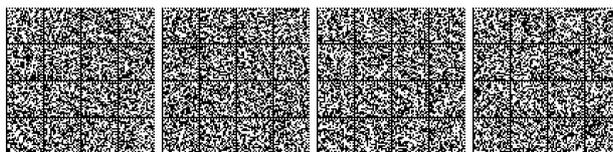
-**- il Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 176 del 12/10/2022** ad oggetto "Definizione dell'Area delimitata in relazione al rinvenimento di "*Bactrocera dorsalis*" ai sensi dell'art.18 del regolamento (UE) 2016/2031";

- il "Piano d'Azione per *Bactrocera dorsalis*" approvato con DGR n. 714 del 20 dicembre 2022 con parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 28 e 29 novembre 2022;

Allegato 1, Principali specie ospiti coltivate e relativa consistenza nell'area delimitata, densità di trappolaggio

Figura 3 dettaglio trappolaggio-colture ospiti

COLTURA	0-1 km- core area - superficie investita a frutteto Km2	1 - 4,25Km - 1°fascia buffer - superficie investita a frutteto Km2	4,25 - 7,5Km - 2°fascia buffer - superficie investita a frutteto Km2	Totale- superficie investita a frutteto Km2
ACTINIDIA (KIWI)	0	0,0523	0,1282	0,180
ALBICOCCO	0,0180205	0,0273	0,4306	0,476
CILIEGIO	0	0,0098	0,0140	0,024
CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA	0	0,0000	0,0009	0,001
FRUTTETI FAMILIARI	0	0,0000	0,0008	0,001
MELO	0,001952416	0,1983	0,0786	0,279
MELO DA INDUSTRIA	0	0,0000	0,0028	0,003
MELO DA MENSA	0,140149384	0,1703	0,4166	0,727
OLIVO	0	0,0000	0,0003	0,000
OLIVO DA OLIO	0	0,0000	0,0119	0,012
PERO	0,03747473	0,0557	0,0892	0,182
PERO DA INDUSTRIA	0	0,0819	0,0544	0,136
PERO DA MENSA	0,245903912	0,5821	1,0805	1,908
PESCO DA INDUSTRIA	0,02003251	0,0357	0,2230	0,279
PESCO DA MENSA	0,009044214	0,0739	0,2374	0,320
PESCO NETTARINA	0,014956371	0,2524	1,0159	1,283
SUSINO	0,003303863	0,2493	0,5863	0,839
VITE IN FASE DI PIANTUMAZIONE	0	0,0058	0,0000	0,006
VITE DA MENSA	0	0,0009	0,0032	0,004
VITE DA VINO	0,061375717	2,6556	7,9368	10,654
Totale	0,552213617	4,451476917	12,31148735	17,31517789
numero trappole	10	30	50	
densità per Km2	18,11	6,74	4,06	

Trappole e frutteti_2023

17/7/2023, 23:12:07
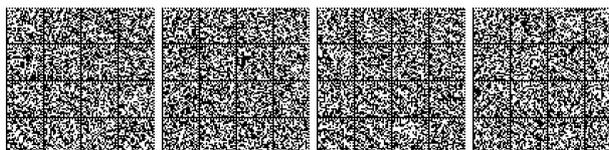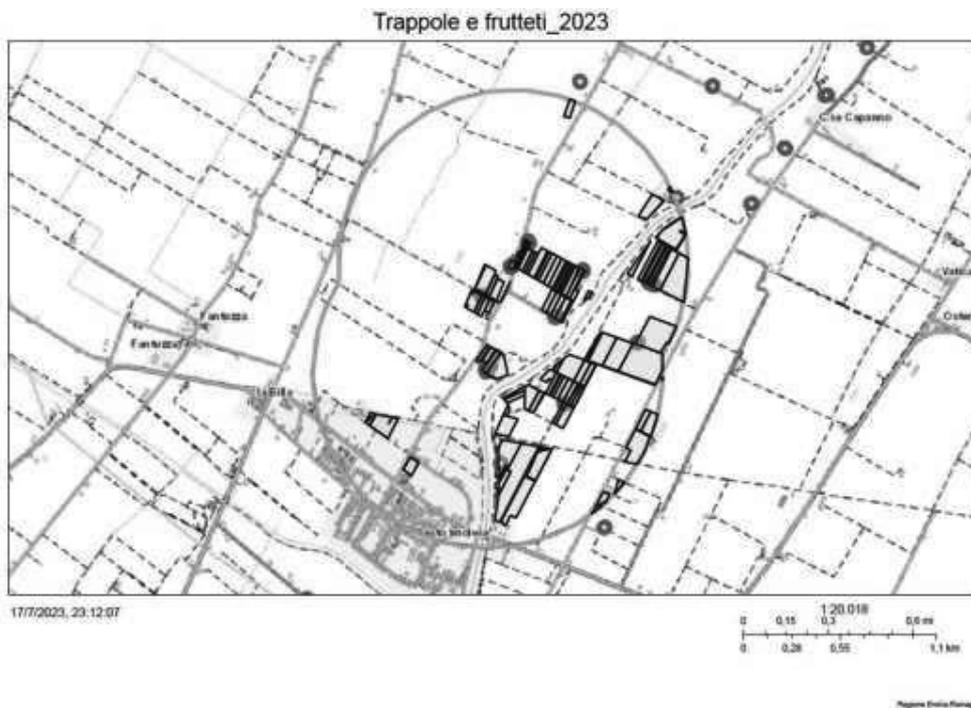
Allegato 2, Cartografie dell'area delimitata
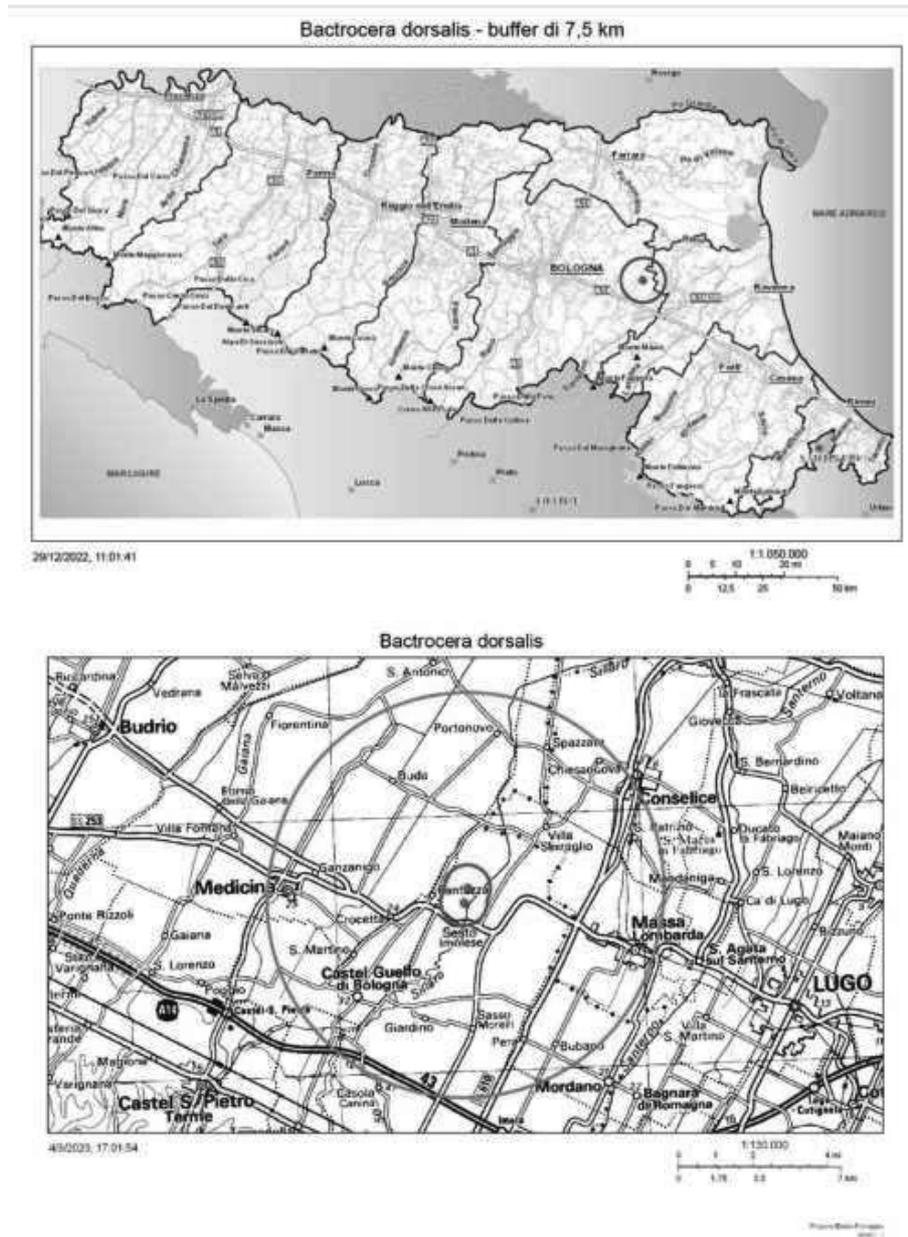
24A00188

DECRETO 29 dicembre 2023.

Ripartizione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 novembre 2022, n. 603905 recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare l'art. 1 nell'ambito del quale è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 *final* del 25 marzo 2021, relativa a un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 *final*/2 del 19 aprile 2021;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;

Visto l'art. 9, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8;

Visto l'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge medesima;

Visto l'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del medesimo art. 11, comma 2 e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

Visto il medesimo art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il decreto di riparto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge medesima, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'art. 13 della legge medesima;
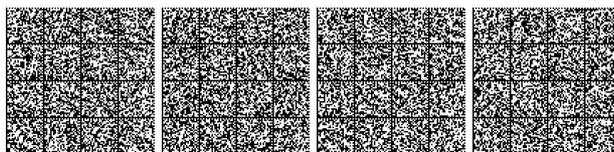
Visto l'art. 7, comma 1 della legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'art. 9 della medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del fondo medesimo ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte dei conti il 2 febbraio 2023, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 181842 del 17 ottobre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2022 con il numero 1561, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il capitolo di spesa n. 7755/01 «capitolo Fondo», con classificazione economica 26.4.2 (Altri fondi da ripartire) sul quale sono confluite le risorse presenti sul capitolo di spesa n. 7742/02 afferente al soppresso «Fondo per la ricerca», art. 9, comma 1;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del suddetto art. 7, comma 1 della legge 9 marzo 2022, n. 23, alla determinazione della quota di dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» da destinare al finanziamento degli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del suddetto art. 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23, alla determinazione della quota di dotazione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge medesima;

Ritenuto di assegnare, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge 9 marzo 2022, n. 23, specifiche somme a progetti di ricerca e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva;

Considerato che l'art. 9, comma 7, della legge 9 marzo 2022, n. 23 ha disposto la soppressione del fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il trasferimento delle disponibilità in esso esistenti al «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» di cui all'art. 9, comma 1, della legge 23 marzo 2022, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Considerato che con avviso pubblico adottato con decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 9220340, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha indetto una procedura di selezione pubblica per un importo pari ad euro 4.200.000,00 per la «Concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica rispondenti alle tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate e specificatamente indicate nell'allegato tecnico n. 1 dello stesso avviso pubblico»;

Considerato che i progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica di cui al suddetto avviso adottato con decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 9220340 trovavano copertura nell'ambito delle risorse afferenti al «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità» di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che con decreto prot. n. 386514 del 2 settembre 2022 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento all'esito dell'esperimento della procedura selettiva di cui all'avviso adottato con decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 9220340;

Ritenuto, a seguito della soppressione del fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del trasferimento delle disponibilità in esso esistenti al «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» di cui all'art. 9, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, di finanziare i progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica con quota parte della dotazione prevista per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge 9 marzo 2022, n. 23, assimilabili per obiettivi e finalità a quelli oggetto di graduatoria approvata con il suddetto decreto prot. n. 0386514 del 2 settembre 2022;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca;

Acquisito il parere delle commissioni parlamentari di Senato della Repubblica e Camera dei deputati competenti, rispettivamente in data 13 settembre 2023 e in data 3 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Risorse disponibili

1. Le risorse del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica» di cui all' art. 9, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23 (di seguito «Fondo») corrispondono agli stanziamenti assegnati sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché alle somme iscritte in conto residui di lettera F, pari ad euro 6.752.846,00, e.p.r. 2022.
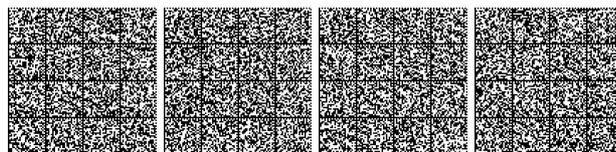
Art. 2.

Ripartizione della dotazione

1. Il riparto dello stanziamento del fondo nonché delle risorse iscritte in conto residui tra gli ambiti di intervento di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23 è quantificato nelle percentuali indicate nella tabella che segue:

Ambito di intervento	Percentuale		
	2023	2024	2025
a. Realizzare il marchio biologico italiano di cui all'art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23	3,96%	4,73%	3,33%
b. Finanziare il piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'art. 8 della legge 9 marzo 2022, n. 23;	11,89%	14,19%	18,86%
c. Finanziare i programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge 9 marzo 2022, n. 23	52,44%	57,42%	74,48%
d. Finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23	31,71%	23,66%	3,33%

2. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge 9 marzo 2022, n. 23, fino al 100% delle medesime potrà essere destinata a progetti di ricerca e a progetti nei quali sono coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva.

3. I progetti di ricerca di cui al decreto direttoriale 2 settembre 2022, n. 386514 del 2 settembre 2022 «Avviso pubblico, decreto ministeriale dell'8 ottobre 2020, n. 922034 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2021 per la "Concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca rispondenti alle tematiche prioritarie di ricerca e innovazione individuate nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Approvazione graduatorie.», trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo, con quota parte della dotazione prevista per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge 9 marzo 2022, n. 23.

4. Qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, dette risorse eccedenti possono essere assegnate alle altre attività del medesimo art. 2, comma 1 nel rispetto delle regole di bilancio previa nuova determinazione delle quote del fondo da destinare ai predetti interventi da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei limiti delle risorse complessive di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.

Trasmissione agli organi di controllo

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 29 dicembre 2023

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 99

24A00354

DECRETO 17 gennaio 2024.

Riconoscimento del Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Clementine del Golfo di Taranto».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 235 del 23 settembre 2003, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto con sede legale in Palagiano (TA), in via Chiatona, n. 131, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Clementine del Golfo di Taranto»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <produttori agricoli>, nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lett. *b)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal Consorzio a mezzo pec l'8 ottobre 2023 (prot. Masaf n. 557926 del 9 ottobre 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., a mezzo pec il 7 agosto 2023 (prot. Masaf n. 412187 del 7 agosto 2023);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Clementine del Golfo di Taranto»;
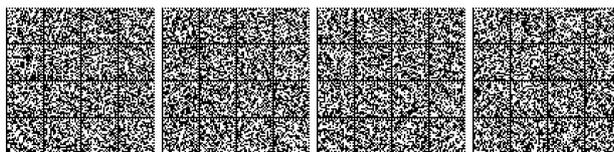
Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Clementine del Golfo di Taranto», registrata con regolamento (UE) n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 235 del 23 settembre 2003.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto, con sede legale in Palagiano (TA), in via Chiatona, n. 131, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Clementine del Golfo di Taranto».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Clementine del Golfo di Taranto» appartenenti alla categoria <produttori agricoli>, nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lett. *b)*, del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

24A00334

DECRETO 18 gennaio 2024.

Proroga dei termini dei programmi annuali di produzione con il metodo biologico al 15 maggio 2024.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, concernente «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che ha previsto, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, l'istituzione della Direzione generale dell'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ed ha individuato gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze della Direzione generale per l'ippica (DG Ippica) e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG *PQA)*;

Visto il decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023 «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 «Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»;

Visto il decreto dipartimentale n. 29740 del 24 gennaio 2022 «Modifica del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni» ed in particolare l'art. 1, commi primo e secondo, con il quale è resa obbligatoria la stima, espressa nella relativa unità dimensionale, della quantità di «Prodotto» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento e che la previsione di aggiornamento delle informazioni contenute nei Programmi annuali di produzione, indicate all'art. 4 del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, sono estese anche ai Programmi annuali di produzione delle preparazioni nei casi:

modifica delle qualità, secondo la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attività economiche secondo il sistema Ateco o codice NACE, dei «Prodotti» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;

aumento o diminuzione del 30% delle quantità previste di «Prodotto», espressa nella relativa unità dimensionale, che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio del corrente anno al 15 maggio 2024, anche alla luce dell'adeguamento delle disposizioni vigenti con il nuovo quadro normativo sulla programmazione dei Piani di sviluppo rurale 2023/2027;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio 2024 al 15 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 all'art. 2, comma 1, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2024.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2024

Il Capo del Dipartimento: LUPO

24A00355

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 16 novembre 2023.

Definizione dei programmi, progetti e attività da attuare nell'ambito dell'iniziativa «*Mission Innovation*».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» che, tra l'altro, modifica la denominazione del Ministero dell'ambiente in «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 228 del 23 settembre 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, tra l'altro, modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, MASE);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *b)* che assegna agli organi di governo la definizione di obiettivi, priorità piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

Visto il regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Considerato il ruolo attribuito all'energia da fonti rinnovabili e del vettore idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) al 2030 e nella strategia a lungo termine (*Long Term Strategy*, *LTS)* al 2050;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Vista la 21ª Conferenza svolta a Parigi, dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, relativa alle parti della Convenzione quadro per la lotta contro i cambiamenti climatici (COP 21) che si è conclusa con l'Accordo che impegna a mantenere l'innalzamento della temperatura sotto i 2°C e – se possibile – sotto 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali;

Vista l'iniziativa denominata *Mission Innovation*, di cui attualmente fanno parte ventiquattro Paesi inclusa l'Italia e l'Unione europea, finalizzata all'attuazione degli impegni sottoscritti con il citato l'Accordo di Parigi, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni climalteranti, e alla promozione dell'innovazione tecnologica a supporto della transizione energetica, attraverso il raddoppio dei fondi pubblici dedicati alla ricerca di tecnologie innovative e il coinvolgimento del settore privato;

Considerato che l'impegno assunto nell'ambito dell'iniziativa *Mission Innovation* consiste nel contribuire al perseguimento di otto «Sfide» per l'innovazione: *smart grid*; accesso *off-grid* all'elettricità; cattura della CO_2; biocarburanti sostenibili; conversione dell'energia solare; materiali avanzati per l'energia; riscaldamento e raffrescamento efficiente degli edifici; idrogeno rinnovabile;

Considerato che, in attuazione dell'art. 2 del decreto direttoriale del 26 febbraio 2021, il Ministero, acquisito il parere vincolante dell'ARERA, si avvale di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) per la gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica delle attività oggetto dell'Accordo di programma e dei successivi bandi di gara;

Visto l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico e la CSEA del 26 febbraio 2021, per la gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica e la diffusione delle attività connesse ai bandi di gara;

Considerato che con la fase 2 di *Mission Innovation* (MI 2.0), lanciata il 2 giugno 2021 con durata decennale, fino al 2030, le citate «Sfide» sono state sostituite dalle seguenti sette *Mission*: *green powered future mission* (GPFM); *zero-emission shipping*; *clean hydrogen mission* (CHM); *carbon dioxide removal mission*; *urban transitions mission*; *net-zero industries mission*; *integrated biorefineries mission*;

Considerato che l'Italia ha aderito alla *Green Powered Future Mission* e alla *Clean Hydrogen Mission* ciascuna delle due con un proprio *Action Plan* 2022-2024 relativi a obiettivi e attività per il primo triennio;
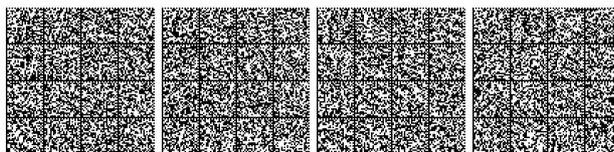
Considerato che la *Green Powered Future Mission* (GPFM) è un partenariato pubblico-privato con membri dei Paesi aderenti a MI 2.0, aziende del settore privato e organizzazioni internazionali e che si pone l'obiettivo di dimostrare che, entro il 2030, i sistemi energetici, in diverse aree geografiche, possono integrare efficacemente le energie rinnovabili variabili, come l'eolico e il solare, fino al 100% del mix di generazione, mantenendo i sistemi stessi economicamente efficienti, sicuri e resilienti;

Considerato altresì che la GPFM di *Mission Innovation* è organizzata intorno a tre pilastri di ricerca e innovazione, così di seguito indicato e meglio chiarito nel proprio *Action plan* 2022-2024:

a) Pilastro 1 - Energia da fonti rinnovabili (FER) sostenibile e affidabile;

b) Pilastro 2 - Flessibilità del sistema elettrico e regolamentazione del mercato elettrico;

c) Pilastro 3 - Dati e digitalizzazione per il sistema integrato;

Considerato altresì che la GPFM di *Mission Innovation* prevede altresì il coordinamento con altre iniziative internazionali tra cui: rete internazionale di azione per le reti intelligenti (ISGAN); iniziativa reti elettriche basate sulla domanda digitale (3DEN); consorzio *Global Power System Transformation* (G-PST); *Clean Energy Ministerial* (CEM); consiglio per lo stoccaggio dell'energia a lunga durata (LDES); piattaforma europea di tecnologia e innovazione sulle reti intelligenti per la transizione energetica (ETIP SNET);

Considerato che, nell'ambito della GPFM, l'Italia è coleader insieme a Cina e Regno Unito e che la direzione della missione è affidata a RSE, come anche la guida del Pilastro 2;

Considerato che la *Clean Hydrogen Mission* (CHM) è finalizzata ad aumentare la competitività dell'idrogeno verde in termini di costi e che detto vettore energetico è ritenuto un fondamentale elemento per decarbonizzare principalmente i settori dell'industria energivora e dei trasporti e della mobilità;

Considerato altresì che CHM è articola in tre pilastri principali, come di seguito indicato e meglio chiarito nell'*Action plan* 2022-2024:

a) Pilastro 1 - Ricerca & Innovazione;

b) Pilastro 2 - Realizzazione di impianti Dimostratori, *Pilot* e *Hydrogen Valley*;

c) Pilastro 3 - Quadro normativo abilitante lo sviluppo dell'idrogeno;

Vista la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmessa alla Commissione europea il 19 luglio 2023, la quale, con riferimento alla «dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività», ha individuato otto ambiti tecnologici e linee di azione ritieni prioritari e da sviluppare entro il 2030: stoccaggio energia elettrica; fonti rinnovabili; idrogeno; combustibili rinnovabili diversi dall'idrogeno; nucleare; cattura, utilizzo e stoccaggio di CO_2 (CCUS); tecnologie di rete e digitalizzazione; materie prime critiche e materiali avanzati per la transizione energetica e relative filiere nazionali;

Tenuto conto che, nell'ambito del predetto PNIEC, alle tecnologie nucleari di nuova generazione è attribuito un ruolo importante per la transizione energetica verso la neutralità climatica, in particolare grazie alla ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie, come ad esempio gli *Small Modular Reactor* (SMR), i reattori di quarta generazione e la fusione nucleare;

Considerato che le tecnologie nucleari possono contribuire anche alla cogenerazione industriale, al teleriscaldamento e alla produzione di idrogeno, favorendo quindi lo sviluppo di sistemi energetici ibridi;

Considerato che, il 28 febbraio 2023, dodici Paesi membri hanno sottoscritto un accordo di cooperazione sul nucleare «Alleanza per il nucleare» - in cui l'Italia partecipa come osservatore - in modo da sostenere a livello comunitario, in termini industriali e regolatori, il ruolo del nucleare come uno degli strumenti per raggiungere gli obiettivi climatici per generare elettricità in modo continuo e per garantire la sicurezza energetica, coerentemente con il regolamento delegato (UE) 2022/1214 del 9 marzo 2022;

Considerata la mozione parlamentare n. 1/00083 approvata dalla Camera nella seduta n. 100 del 9 maggio 2023 che impegna il Governo, tra l'altro, a valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia, al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione dell'Italia; definire una strategia nazionale nel breve periodo, in linea con le aperture espresse recentemente dalle istituzioni europee sui piccoli reattori modulari di quarta generazione e sui micro reattori modulari, puntando nel medio-lungo periodo sulla tecnologia della fusione nucleare; proseguire l'impegno nella ricerca scientifica e, al fine di formare nuovo capitale umano altamente qualificato nel settore, ad adottare ogni iniziativa utile a sostenere le università e gli enti di ricerca italiani in questo percorso; sostenere la ricerca sulla fusione a confinamento magnetico, anche tenendo conto della valutazione dell'Unione europea sulla tassonomia del nucleare e sulla possibilità per gli Stati di finanziare progetti di ricerca sui reattori a fissione nucleare innovativi, tra cui i reattori modulari di piccole dimensioni e sulla fusione nucleare; favorire una campagna di informazione oggettiva, basata su rigore scientifico;

Ritenuto che nell'ambito delle attività riferite al Pilastro 2 della GPFM debbano confluire attività attinenti alla produzione di energia da nucleare, anche al fine di mantenere il sistema energetico economicamente efficiente, sicuro e resiliente, nonché di favorire il *sector coupling*;

Considerato che il 21 settembre 2023 il MASE ha dato il via alla costituzione della Piattaforma nazionale nucleare sostenibile (PNNS);

Considerato che i seguenti ambiti tecnologici definiti nella proposta di aggiornamento del PNIEC sono compatibili con i temi di ricerca e sviluppo individuati nell'ambito degli *Action plan* 2022-2024 di GPFM e CHM: stoccaggio energia elettrica; fonti rinnovabili; tecnologie di rete e digitalizzazione; materie prime critiche e materiali avanzati per la transizione energetica e relative filiere nazionali; idrogeno; nucleare;
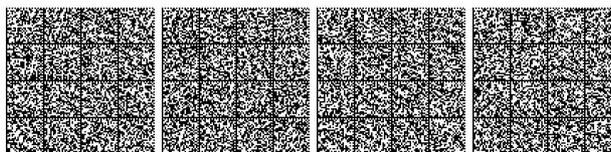
Ritenuto opportuno che le iniziative da svilupparsi nell'ambito di *Mission Innovation* debbano prevedere sinergie con i predetti ambiti tecnologici del PNIEC;

Ritenuto altresì opportuno individuare e realizzare progetti trasversali volti a valorizzare l'integrazione tra GPFM e CHM, al fine di massimizzare i risultati verso una maggiore accelerazione della decarbonizzazione;

Ritenuto opportuno garantire un adeguato coordinamento tra le GPFM e CHM con le altre iniziative internazionali attive, in linea con gli *Action Plan* 2022-2024 delle citate missioni;

Considerato che la CSEA è un ente pubblico economico soggetto alla vigilanza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, e che:

a) ai sensi del decreto ministeriale 16 aprile 2018, svolge compiti di istruttoria, verifica e diffusione dei risultati dei progetti di Ricerca per il sistema elettrico finanziati, nell'interesse generale, per il miglioramento dell'efficienza, dell'economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale del settore elettrico;

b) nell'ambito della prima fase di *Mission Innovation*, in attuazione del citato decreto direttoriale 26 febbraio 2021 è stato sottoscritto un Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico e CSEA stessa per la gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica e la diffusione delle attività connesse ai citati accordi di programma e bandi di gara;

Ritenuto opportuno affidare a CSEA le attività di gestione, verifica amministrativa e verifica tecnico-economica connesse anche alla seconda fase di *Mission Innovation*, in virtù delle competenze acquisite e nell'ottica dell'efficienza e efficacia dell'operato della pubblica amministrazione;

Considerate le competenze e il ruolo di direzione e coordinamento della GPFM acquisiti da RSE sin dalla sua istituzione nel giugno 2021 nell'ambito di *Mission Innovation* e, in generale, nella ricerca scientifica associata al settore energetico a livello nazionale ed internazionale;

Ritenuto pertanto opportuno affidare a RSE il ruolo di *advisor* scientifico per supportare il MASE nell'attuazione di *Mission Innovation* e nel coordinamento dell'iniziativa con alte attività internazionali dirette e indirette strettamente connesse a GPFM e CHM, in linea con i relativi *Action Plan* 2022-2024;

Considerato che l'impegno dell'Italia di raddoppiare in termini finanziari il volume delle risorse pubbliche dedicate alla ricerca e sviluppo si traduce nell'elevare l'investimento pubblico da euro 222.000.000,00, con riferimento al 2013, a euro 444.000.000,00 nel 2021;

Considerato che le attività da realizzare nell'ambito dell'iniziativa *Mission Innovation* sono finanziate con le risorse del capitolo di spesa 7620 «Investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa *Mission innovation* adottata durante la Conferenza sull'ambiente 2015 di Parigi» la cui dotazione finanziaria è prevista dalle seguenti norme:

a) legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1 comma 1072, punto D;

b) legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 95;

c) decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 48, comma 1;

Atteso che le risorse disponibili sul suddetto capitolo ammontano complessivamente a euro 502.666.115,18, ripartite nelle seguenti modalità:

a) quanto a euro 110.926.115,18 a valere sul piano gestionale 2 «Finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo del settore energetico – *clean energy*. Riparto Fondo investimenti 2018-comma 1072» di cui euro 12.526.115,18 in termini di residui di lettera F 2022, euro 24.400.000,00 in termini di competenza 2023, euro 24.000.000,00 in termini di competenza 2024, euro 20.000.000,00 in termini di competenza 2025 e euro 20.000.000,00 in termini di competenza 2026;

b) quanto a euro 401.740.000,00 a valere sul piano gestionale 3 «Rifinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo del settore energetico – impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa *Mission Innovation* adottata durante la Conferenza sull'ambiente 2015 di Parigi – Riparto Fondo investimenti 2019-comma 95» di cui euro 100.200.000,00 in termini di competenza 2023, euro 112.740.000,00 in termini di competenza 2024, euro 63.900.000,00 in termini di competenza 2025, euro 124.900.000,00 in termini di competenza 2026;

Considerato che il suddetto programma di spesa 2023-2026 potrà essere incrementato con ulteriori risorse;

Visto l'Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» della Missione 2, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzato alla ricerca di base caratterizzata da un grado di maturità tecnologica medio-basso sui temi della produzione, dello stoccaggio e del trasporto dell'idrogeno, delle celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità, nonché su sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno;

Visto l'impianto del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2022-2024 e l'integrazione sinergica tra i vari programmi della ricerca;

Ritenuto che, in base a quanto previsto dal citato documento di aggiornamento del PNIEC, sussistono gli elementi per poter effettuare una programmazione di carattere pluriennale delle linee di ricerca e sviluppo da attuare nell'ambito di *Mission Innovation*, in sinergia

con i programmi di ricerca e sviluppo pluriennali finanziati in ambito PNRR e in ambito ricerca di sistema elettrico;

Ritenuto opportuno provvedere ad una ripartizione delle risorse disponibili per gli anni 2022-2025 tra le linee di programmazione individuate;

Ritenuto di dover dare attuazione all'iniziativa *Mission Innovation* tramite specifici bandi di gara da attivare con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale incentivi energia (DGIE) del MASE;

Considerata la competenza di ENEA, unica ed esclusiva nel panorama nazionale, nel settore della ricerca e sviluppo delle tecnologie nucleari;

Ritenuto opportuno, limitatamente alle tecnologie nucleari, sottoscrivere con ENEA un apposito Accordo di programma, che definisca le attività di ricerca fondamentale che l'Agenzia è tenuta a svolgere, anche con il supporto di ulteriori partner pubblici e privati;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto è finalizzato alla definizione dei programmi, progetti e attività da attuare nell'ambito d'iniziativa *Mission Innovation* e, in particolare, delle missioni *Green Powered Future Mission* (GPFM) e *Clean Hydrogen Mission* (CHM), in coerenza con gli ambiti tecnologici definiti nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmessa alla Commissione europea il 19 luglio 2023 e con quanto previsti dagli *Action Plan* 2022-2024 delle citate missioni. Il decreto ripartisce altresì le risorse destinate a *Mission Innovation*, pari a euro 502.666.115,18, tra i programmi, progetti e attività e definisce le attività di gestione, verifica amministrativa e verifica tecnico-economica degli stessi.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse del programma di spesa 2023-2026 per l'importo di euro 502.666.115,18 sono così ripartite:

a) euro 317.000.000,00 per il programma *Green Powered Future Mission* di cui all'art. 3, comma 1, suddivisi come di seguito indicato:

1) alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono destinati euro 182.000.000,00;

2) alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, sono destinati euro 135.000.000,00 di cui una quota dedicata allo sviluppo delle competenze professionali, tecniche e specialistiche, alla formazione universitaria, all'educazione e alla diffusione delle conoscenze;

b) euro 118.000.000,00, per il programma *Clean Hydrogen Mission* di cui all'art. 3, comma 2;

c) euro 36.000.000,00, per progetti e attività trasversali tra i programmi di cui alle lettere *a)* e *b)*, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 3;

d) euro 11.000.000,00, per i progetti internazionali di cui all'art. 3, comma 4;

e) euro 17.500.000,00, per le attività di supporto scientifico di cui all'art. 6;

f) euro 3.166.115,18, per le spese di gestione connesse alle attività di cui all'art. 7.

2. Il programma di spesa di cui al precedente comma 1, potrà essere incrementato con ulteriori risorse qualora si rendessero disponibili.

Art. 3.

Programmi, progetti e ambiti di attività

1. Il programma *Green Powered Future Mission* è finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, nonché alla realizzazione di progetti pilota e/o prototipi di componenti e di sistemi prototipali industriali nelle aree strategiche come di seguito indicato:

a) fonti rinnovabili. In tale area, sono ammessi progetti e attività che, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito dell'*Action Plan* 2022-2024 di GPFM, perseguono anche i seguenti obiettivi:

1) integrazione di elevati livelli di energia solare fotovoltaica e/o eolica nei sistemi deboli o isolati tramite la validazione di soluzioni innovative per gestire al meglio l'intermittenza ed il bilanciamento tra la produzione da fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) ed i carichi legati alle utenze finali;

2) miglioramento delle attività di monitoraggio per finalità di manutenzione e di predittività della produzione delle fonti rinnovabili;

3) individuazione di soluzioni innovative di installazione delle rinnovabili, al fine di ottimizzare il potenziale nazionale;

b) tecnologie di rete e stoccaggio dell'energia. In tale area, sono ammessi progetti e attività che, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito dell'*Action Plan* 2022-2024 di GPFM, perseguono i seguenti obiettivi:

1) aumento della flessibilità delle reti elettriche, al fine integrare efficacemente le energie rinnovabili variabili, come l'eolico e il solare, fino al 100% del mix di generazione, mantenendo i sistemi stessi economicamente efficienti, sicuri e resilienti;

2) integrazione in rete di sistemi di accumulo in grado di offrire servizi alla rete nel breve, medio e lungo periodo, per garantirne la stabilità anche in presenza di elevatissime penetrazioni di energie rinnovabili variabili;

3) incremento della sostenibilità economica e ambientale, ivi incluso il riciclo, il riuso ed il recupero;

c) dati e digitalizzazione di rete. In tale area, sono ammessi progetti e attività che, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito dell'*Action Plan* 2022-2024 di GPFM, perseguono i seguenti obiettivi:

1) miglioramento delle attività di monitoraggio delle reti tramite lo sviluppo di piattaforme digitali interoperabili e l'installazione di sensori avanzati per la raccolta capillare di dati dalle reti elettriche;

2) implementazione di modelli avanzati, quali, a titolo esemplificativo, il *digital twin*, al fine di pianificare lo sviluppo della rete considerando la generazione distribuita e la flessibilità della domanda;

3) interoperabilità della mobilità elettrica con la rete elettrica, ivi inclusa l'implementazione di soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici pubblici e privati in grado di fornire flessibilità alla rete ed al contempo soddisfare le esigenze di trasporto dei cittadini;

d) nucleare. In tale area, sono ammessi progetti e attività che perseguono i seguenti obiettivi:

1) sviluppo dell'energia nucleare da fissione per il breve-medio periodo;

2) sviluppo dell'energia nucleare da fusione per il lungo periodo;

3) organizzazione di una campagna di formazione e informazione tecnica, su vasta scala, relativa alle tecnologie nucleari;

4) tecnologie nucleari per usi civili per attività non energiche.

2. Il programma *Clean Hydrogen Mission* è finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, nonché alla realizzazione di prototipi industriali che, oltre a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito dell'*Action Plan* 2022-2024, perseguono anche i seguenti obiettivi:

a) aumento delle *performance* degli impianti;

b) incremento della sostenibilità economica e ambientale;

c) individuazione di soluzioni innovative per la produzione di idrogeno, al fine di ridurre la domanda di idrogeno di origine fossile;

d) definizione di standard tecnologici e di sicurezza per l'uso dell'idrogeno.

3. I progetti e le attività trasversali sono finalizzati alla individuazione di sinergie tra i programmi di cui ai commi 1 e 2, tramite la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione, nonché realizzazione di progetti pilota e dimostratori di taglia industriale nelle aree strategiche come di seguito indicato:

a) elettrolizzatori e reti elettriche. In tale area, sono ammessi progetti e attività che, oltre a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito degli *Action Plan* 2022-2024 dei citati programmi GPFM e CHM di *Mission Innovation*, garantiscono l'installazione ottimale di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rispetto alla disponibilità delle risorse rinnovabili locali, alle connessioni di rete e alle possibilità di stoccaggio e di impiego del vettore idrogeno nei processi industriali;

b) bioidrogeno, biocarburanti e integrazioni con le reti. In tale area, sono ammessi progetti e attività che, oltre a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito degli *Action Plan* 2022-2024 dei citati programmi di GPFM e CHM di *Mission Innovation*, garantiscono l'integrazione della rete elettrica, del gas e delle reti di teleriscaldamento, anche con il settore dei trasporti, attraverso l'impiego di biocarburanti e del vettore idrogeno rinnovabile e bioidrogeno;

c) materie prime critiche e materiali avanzati. In tale area, sono ammessi progetti e attività che, oltre a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito degli *Action Plan* 2022-2024 dei citati programmi, garantiscono una diminuzione nell'impiego di materie prime critiche rispetto alle tecnologie attualmente disponibili, o il recupero delle stesse.

4. I progetti internazionali definiti nell'ambito dei programmi, progetti e attività di cui al presente articolo sono finalizzati a garantire la cooperazione industriale e sono sviluppati in collaborazione con le principali istituzioni internazionali del settore energetico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *International Energy Agency* (IEA), *International Renewable Energy Agency* (IRENA), *World Bank* e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generali incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di seguito anche DGIE, sono definite le modalità attuative dei programmi dei progetti e della attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e commi 2, 3 e 4, adottando procedure a bando. I decreti di cui al primo periodo definiscono, tra le altre cose:

a) il regime di aiuto nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato;

b) l'ambito soggettivo e oggettivo, in linea con quanto previsto dall'art. 3;

c) l'eventuale ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 5 e tra le attività di ricerca e sperimentazione e la realizzazione di prototipi industriali;

d) i criteri di ammissibilità in linea con quanto previsto dall'art. 3, ivi incluso il livello minimo richiesto di maturità tecnologica;

e) i costi ammissibili e l'agevolazione concedibile;

f) le dimensioni dei beneficiari;

g) la procedura di selezione dei progetti;

h) le cause di esclusione e revoca;

i) le modalità di rendicontazione dei progetti e di verifica dello stato di attuazione degli stessi;

j) i termini di ultimazione delle attività.

2. Ai fini dell'attuazione delle attività e dei progetti e della attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)* è stipulato un Accordo di programma tra ENEA e DGIE, per la definizione di un Programma ricerca nucleare (PRN) che definisce puntualmente le linee di azione fino al 31 dicembre 2026, anche sulla base degli obiettivi della Piattaforma nazionale nucleare sostenibile (PNNS). Il programma di cui al primo periodo è gestito e coordinato da ENEA, che si avvale della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), quale co-beneficiario, nonché di altri partner pubblici e privati.

3. Il Programma ricerca nucleare di cui al comma 2, presentato alla DGIE entro sessanta giorni dalla stipula dell'Accordo di programma di cui al medesimo comma,
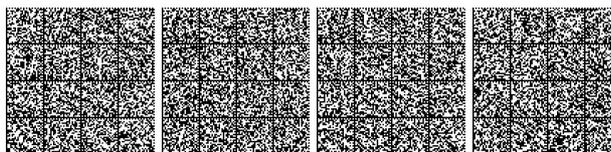
è valutato da Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, salvo eventuali richieste di documentazione integrativa, ed approvato con decreto direttoriale.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *d)*, per i programmi, progetti e attività di cui al medesimo articolo, le agevolazioni sono concesse in favore di soggetti pubblici e privati, secondo quanto definito dei bandi previsti dall'art. 4, comma 1.

Art. 6.

Supporto scientifico

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del supporto scientifico di RSE per:

a) la definizione delle linee programmatiche di attuazione puntuale dei programmi, progetti e attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e commi 2, 3 e 4, in linea anche con quanto previsto dagli *Action Plan* 2022-2024 dei programmi di cui al medesimo art. 3;

b) la predisposizione dei bandi di cui all'art. 4, comma 1 e della documentazione tecnica per l'attuazione degli stessi, ivi incluse linee guida per la presentazione dei progetti;

c) le attività di comunicazione scientifica finalizzate a garantire la più ampia partecipazione ai programmi di ricerca delle imprese e degli organismi di ricerca;

d) le attività di comunicazione scientifica finalizzate alla diffusione dei risultati ottenuti nell'ambito dell'intera iniziativa *Mission Innovation*, con il supporto dei soggetti convolti;

e) il coordinamento di *Mission Innovation* con altre attività internazionali connesse ai programmi, progetti e attività di cui all'art. 3;

f) le analisi di impatto dei programmi, progetti e attività di cui all'art. 3 sull'innovazione del sistema energetico nazionale;

g) le attività relative all'attuazione di misure e politiche, ivi inclusa l'elaborazione di scenari energetici connesse alle tematiche di cui all'art. 3.

2. I rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e RSE relativi alle attività di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7.

Gestione dei programmi, dei progetti e della attività

1. Per le attività di gestione, verifica amministrativa e verifica tecnico-economica dei bandi di gara di cui all'art. 4, la DGIE si avvale del supporto CSEA. I rapporti tra le parti sono regolati mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicato altresì sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 novembre 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 4047

24A00335

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2023.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16 gennaio 2023 emanato di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2023, n. 19, con cui l'importo è stato fissato in 129,21 euro;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2022 pari a 8,1%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di 129,21 euro suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in 139,68 euro.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il Capo del Dipartimento
ASSENZA

24A00346

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 gennaio 2024.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza - Attaccamento e sviluppo» a trasferire la sede principale da Novara a Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 17 gennaio 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza - Attaccamento e sviluppo» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Novara, da corso d'Italia n. 45 a Torino, via Alfonso Lamarmora n. 80, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, in occasione della riunione del 14 giugno 2023;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 21 settembre 2023, n. 230 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di picoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza -Attaccamento e sviluppo» è autorizzata a tra-

sferire la sede principale di Novara, da Corso d'Italia n. 45 a Torino, via Alfonso Lamarmora n. 80, mantenendo il medesimo numero di allievi.
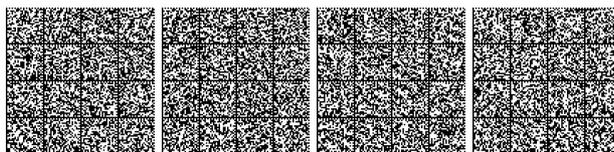
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A00316

DECRETO 8 gennaio 2024.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» a trasferire la sede principale di Roma, con contestuale riduzione degli allievi, per ciascun anno di corso, da 20 a 15 unità e, per l'intero corso, da 80 a 60 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza del 22 marzo 2023 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Roma, da via Conzano 3 a via Claudio Asello 15, con contestuale riduzione degli allievi per ciascun anno di corso, da venti a quindici unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 11 luglio 2023, n. 172 in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, sull'istanza di riduzione allievi, in occasione della riunione del 17 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia analitica individuale e di gruppo a indirizzo gruppoanalitico (SPAIG)» è autorizzata a trasferire la sede principale di Roma, da via Conzano 3 a via Claudio Asello 15.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è ridotto da venti a quindici unità e, per l'intero corso, da ottanta a sessanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2024

Il direttore generale: CERRACCHIO

24A00317
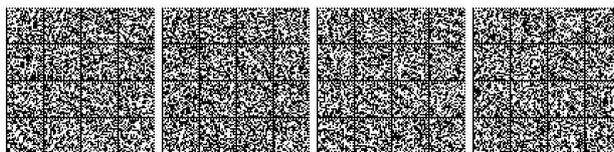
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 novembre 2023.

Rimodulazione della dotazione organica della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 a norma del quale le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che individua le funzioni e gli incarichi attribuibili al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;

Considerato che per assicurare la più agevole copertura di tali incarichi, secondo le previsioni del citato art. 6, è necessario incrementare le dotazioni organiche della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria nelle qualifiche, rispettivamente, di primo dirigente, con un ampliamento di tredici unità, e di dirigente superiore, con un ampliamento di cinque unità;

Considerato altresì che per procedere a tali ampliamenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si rende necessario procedere a una corrispondente riduzione della dotazione organica della medesima carriera dei funzionari di trentatré unità nelle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, ritenendosi inopportuno operare una qualsivoglia riduzione nelle qualifiche di dirigente e dirigente aggiunto;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 44, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, alla sostituzione della tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la dotazione organica della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, come fissata nella tabella della tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ampliata, rispettivamente, nella qualifica di primo dirigente di tredici unità e nella qualifica di dirigente superiore di cinque unità.

2. Ai fini degli ampliamenti di cui al comma 1, la dotazione organica della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è ridotta di trentatré unità nelle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario.

3. La dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è conseguentemente fissata in settecento unità.

4. Per effetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, la tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 78

ALLEGATO

TABELLA I
[ART. 1,COMMA 4]

«TABELLA D
(Art. 5, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

	Qualifiche	Dotazione organica	
Carriera dei funzionari	Dirigente generale	2	Totale ruolo 700
	Dirigente superiore	22	
	Primo dirigente	160	
	Dirigente aggiunto dirigente	234	
	Commissario capo, commissario, vice commissario	282	

»

24A00333

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2023.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2024, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10 comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

Considerato che l'ISTAT non elabora più dal 1998 «l'indice dei prezzi all'ingrosso» ed ha comunicato di sostituirlo con gli «indici dei prezzi per la produzione dei prodotti industriali»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera *b)*, punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con successive modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)»;

Visto il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500»;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2024;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 19806 in data 23 novembre 2023, che per il periodo settembre 2022 - settembre 2023, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +5,1% e, con nota prot. n. 20520 in data 1° dicembre 2023, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari a – 14,1 %;

Considerato che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2022 - settembre 2023, ultimo mese utile, ai fini della rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2024, è pari a – 4,5%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2024, applicando la riduzione del 4,5% alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2023.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2024.

4. La misura minima di canone, prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 3.377,50 è aggiornata a euro 3.225,50 a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. La misura minima di euro 3.225,50 si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 dicembre 2023

Il direttore generale: SCARCHILLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 39

24A00353
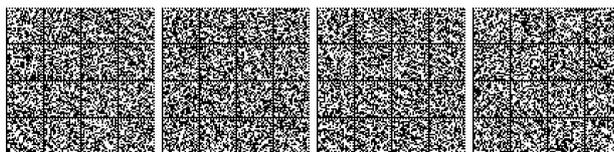
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 gennaio 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Meropenem Hikma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 22/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 106/2023 del 10 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2023, con la quale la società Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meropenem Hikma» (meropenem);

Vista la domanda presentata in data 5 settembre 2023 con la quale la società Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Meropenem Hikma» (meropenem);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 novembre 2023;

Vista la delibera n. 45 del 20 dicembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MEROPENEM HIKMA (meropenem) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 040695064 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 212,50;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 350,72;

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 040695052 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 21,25

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 35,07.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Meropenem Hikma (meropenem) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Meropenem Hikma» (meropenem) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00288

DETERMINA 15 gennaio 2024.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Imfinzi», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 7/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la dichiarazione del 29 settembre 2023 con la quale la società Astrazeneca AB manifesta il mancato interesse ad ottenere la rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica del medicinale «Imfinzi» (durvalumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 5-6 e 11 dicembre 2023;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Imfinzi» (durvalumab):

«Carcinoma polmonare non a piccole cellule (*non-small cell lung cancer*, NSCLC) Imfinzi in associazione a tremelimumab e chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con NSCLC metastatico, negativo per mutazioni sensibilizzanti di EGFR (recettore del fattore di crescita dell'epidermide) o mutazioni di ALK (chinasi del linfoma anaplastico).»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.
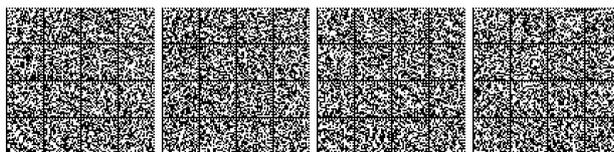
Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00318

DETERMINA 15 gennaio 2024.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Imjudo», non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 8/2024).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la dichiarazione del 3 novembre 2023 con la quale la società Astrazeneca AB manifesta il mancato interesse ad ottenere la rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica del medicinale «Imjudo» (tremelimumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 5-6 e 11 dicembre 2023;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Imjudo» (tremelimumab):

«IMJUDO in associazione a durvalumab e chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (*non small cell lung cancer*, NSCLC) metastatico in assenza di mutazioni sensibilizzanti di EGFR o di mutazioni di ALK»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 gennaio 2024

Il dirigente: TROTTA

24A00319

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 20 dicembre 2023.

Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Delibera n. 335/23/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 20 dicembre 2023;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e, in particolare, l'allegato B recante «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità» (di seguito regolamento);

Visto, in particolare, l'art. 7 del suddetto regolamento riguardante la gestione amministrativa e la contabilità, relativo alle modalità e alle tempistiche di presentazione e approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche»), così come modificato dal decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207 «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS, e, in particolare, l'art. 20, che affida al Servizio programmazione finanziaria e bilancio, la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità;

Vista la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Vista la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, recante «Adozione del nuovo regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, dell'allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» prevede che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento dei contributi siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventino esecutive;

Visto l'art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la delibera n. 276/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura dell'1,4‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 277/23/CONS, dell'8 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.) nella misura del 2‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 278/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore dei servizi postali nella misura dell'1,5‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 279/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line* nella misura del 2‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 280/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico dei fornitori dei servizi di piattaforma per la condivisione di video nella misura del 2‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 281/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale nella misura dell'2‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 282/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 per le attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023» che ha fissato l'aliquota contributiva nella misura dell'0,3‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 283/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2024 (stagione sportiva 2022/2023)» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore in misura pari allo 0,5‰ dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2022/2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. DICA 0037034 del 18 dicembre 2023 - prot. Agcom n. 0326345 del 20 dicembre 2023) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 276/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. DICA 0037034 del 18 dicembre 2023 - prot. Agcom n. 0326345 del 20 dicembre 2023) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 277/23/CONS, dell'8 novembre 2022, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. DICA 0037034 del 18 dicembre 2023 - prot. Agcom n. 0326345 del 20 dicembre 2023) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 278/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. DICA 0037034 del 18 dicembre 2023 - prot. Agcom n. 0326345 del 20 dicembre 2023) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 279/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. DICA 0037034 del 18 dicembre 2023 - prot. Agcom n. 0326345 del 20 dicembre 2023) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 280/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. DICA 0037034 del 18 dicembre 2023 - prot. Agcom n. 0326345 del 20 dicembre 2023) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 281/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale»;
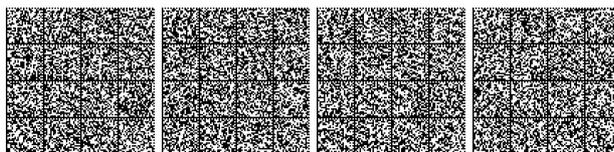
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. DICA 0037034 del 18 dicembre 2023 - prot. Agcom n. 0326345 del 20 dicembre 2023) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 282/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 per le attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (prot. DICA 0037034 del 18 dicembre 2023 - prot. Agcom n. 0326345 del 20 dicembre 2023) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la delibera AGCOM n. 283/23/CONS, dell'8 novembre 2023, recante «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2024 (stagione sportiva 2022/2023)»;

Vista la delibera n. 334/23/CONS, del 20 dicembre 2023, recante «Piano di programmazione finanziaria degli esercizi 2024 - 2026 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il parere della Commissione di garanzia e controllo del 7 dicembre 2023, (prot. n. 0321595 del 15 dicembre 2023) reso ai sensi dell'art. 27, comma 5, lettera *c)* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la relazione illustrativa predisposta dal Servizio programmazione finanziaria e bilancio;

Udita la relazione della commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2024

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024, nei valori riportati nei seguenti prospetti contabili allegati:

a. bilancio di previsione dettagliato entrate;

b. bilancio di previsione dettagliato spese;

c. relazione illustrativa al bilancio di previsione 2024.

2. I prospetti contabili di cui al punto 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio programmazione finanziaria e bilancio predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* dell'Autorità.

Il Presidente f.f.: ARIA

Il segretario generale: GAMBA

AVVERTENZA:

I prospetti contabili allegati alla delibera n. 335/23/CONC sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

24A00260

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Movicol» e «Daflon».

Con determina aRM - 10/2024 - 3468 dell'11 gennaio 2024 è stata revocata, su rinuncia della Gekofar S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MOVICOL.

Confezione: A.I.C. n. 042831014.

Descrizione: «13.8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: DAFLON.

Confezione: A.I.C. n. 040478048.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Austria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A00320

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Rimodulazione del piano finanziario del Programma operativo FEAMP 2014/2020

Con decreto direttoriale n. 667094 del 4 dicembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stata approvata la rimodulazione del piano finanziario del Programma operativo FEAMP 2014/2020.

Il testo integrale, comprensivo degli allegati, è disponibile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

24A00336
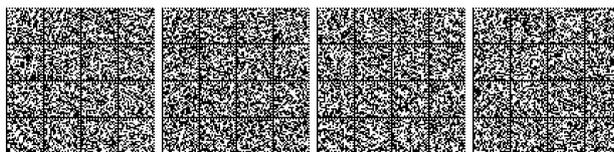
MINISTERO DELL'INTERNO

Erogazione del servizio dei certificati ANPR da parte degli sportelli degli uffici postali nell'ambito del Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale.

In data 12 dicembre 2023 è stato adottato il decreto ministeriale ai sensi dell'art. 62, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante l'erogazione del servizio dei certificati ANPR da parte degli sportelli degli uffici postali nell'ambito del Progetto Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e art. 38 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, registrato dalla Corte dei conti il 5 gennaio 2024, il cui testo integrale, è consultabile nel sito internet del Ministero dell'interno all'indirizzo www.anagrafenazionale.interno.it e nel sito internet di Poste Italiane S.p.a. all'indirizzo www.posteitaliane.it

23A07207

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 198/2023 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 16 novembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000440/GEO-L-203 del 15 gennaio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 198/2023 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 16 novembre 2023, concernente la determina del tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione, di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2023.

24A00321

Approvazione della delibera n. 35/2023 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura in data 28 settembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000444/ENP-AGR-L-162 del 15 gennaio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 35/2023, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 28 settembre 2023, concernente il riconoscimento dei prodotti assicurativi forniti da EMAPI agli iscritti in regola con gli adempimenti contributivi.

24A00322

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Madicop società cooperativa sociale», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Madicop società cooperativa sociale», con sede a Bolzano (BZ), via W. von Siemens, n. 23 (c.f. 03114600210) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 8 gennaio 2024

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

24A00323

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-020) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00